

Studio Legale Romano

00193 Roma - Via Valadier, 43 - Tel. +39 06 3224207 Fax +39 06 32628371

82100 Benevento - Viale Mellusi, 53 - Tel. +39 0824 314197-98 Fax +39 0824 334498

67000 Strasbourg - Rue Gutenberg, 1 - Tel. e Fax +33 (0)3 88224896

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER LA CAMPANIA – NAPOLI

Ricorso con istanza cautelare

Nell'interesse del sig. **Simone Petrillo**, nato ad Avellino il 23 giugno 1985 (CF PTRSMN85H23A509H) nella qualità di legale rapp.te p.t. della società agricola ISIDE s.r.l. (P.IVA 01577960626), con sede legale in San Giorgio del Sannio (BN), viale Spinelli n. 156, rappresentato e difeso dagli avv.ti Luigi Serino (CF: SRNLGU84A04A783E) e Egidio Lizza (C.F. LZZGDE76A05A783I) e con gli stessi elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Ernesto Procaccini, sito in Napoli al C/so Vittorio Emanuele n. 670, i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni relative al presente procedimento al seguente n. di fax: 06-32628371 ed ai seguenti indirizzi pec: luigiserino@puntopec.it - egidiolizza@ordineavvocatiroma.org; il tutto in virtù di procura speciale rilasciata a margine del presente ricorso;

CONTRO

La REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente p.t., per la carica domiciliata in Napoli, alla via Santa Lucia, presso la sede legale dell'ente;

nonché contro

La REGIONE CAMPANIA – Dipartimento Salute e risorse naturali, in persona del legale rapp.te p.t., per la carica domiciliato in Napoli, alla via Santa Lucia, presso la sede legale dell'ente.

nonché contro

La REGIONE CAMPANIA – Dipartimento Salute e risorse naturali, Divisione Generale per le politiche agricole, alimentari e forestali – Servizio territoriale provinciale di Avellino, in persona del legale rapp.te

p.t. per la carica domiciliato presso la sede dell'ente sita in Avellino – Centro
Direzionale, Collina Liguornini

nei confronti di

TERRE DI VALTER DI LANDI EMANUELA & C. SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA, quale terzo controinteressato, in persona del legale rapp.te p.t., per la carica domiciliata presso la sede legale dell'ente sita in LOCALITA' CAMPOCERASO SNC - 83030 Torre Le Nocelle (AV)

RUBINACCIO PIETRO, quale terzo controinteressato, per la carica domiciliato alla VIA PROVINCIALE 12 – 83020 - Quindici (AV)

BELPIERO ANTONIO, quale terzo controinteressato, per la carica domiciliato alla C.DA BELLAVISTA - 83034 Casalbore (AV)

SOCIETÀ AGRICOLA TERRE DI MONTEMARANO, quale terzo controinteressato, in persona del legale rapp.te p.t. per la carica domiciliata in Contrada Olmo - 83040 - Montemarano

per l'annullamento

- degli atti di svolgimento della procedura selettiva pubblica per il finanziamento delle domande di aiuto relative alla misura cluster n. 112/121 denominata “Insediamento giovani agricoltori” e “Ammodernamento aziende agricole” nell’ambito del Programma di sviluppo rurale 2007 – 2013 Reg. CE N.1698/05 e ss.mm.ii., ed in particolare:
- del **Decreto Dirigenziale n. 112 del 3 giugno 2014**, pubblicato sul BUR Campania n. 39 del 09.06.2014, recante “PSR Campania 2007/2013 - Misura 112/121 - Periodo di presentazione 22/07/2013-18/09/2013. Approvazione graduatoria definitiva istanze ammesse a finanziamento ed elenco definitivo istanze non ammissibili alla valutazione”;
- degli allegati del **Decreto Dirigenziale n. 112 del 3 giugno 2014**, tra cui la graduatoria definitiva nonché l’elenco definitivo delle istanze non ammissibili alla valutazione;
- di tutti gli atti connessi, presupposti e consequenziali, tra i quali, ove occorre, il bando per la

concessione dei contributi, i verbali di istruttoria delle pratiche di contributo, la deliberazione di approvazione della graduatoria provvisoria del Bando inerente la Misura 112/121 del PSR Campania 2007/2013, la nota prot. 2014 0193942 del 18 marzo 2014 avente ad oggetto “PSR Campania 2007/2013 - comunicazione esito istruttoria domande di aiuto misura 112/121 – periodo 22/7/2013 – 18/9/2013”, la nota prot. n. 2014 0313685 del 7 maggio 2014, avente ad oggetto “PSR Campania 2007/2013 - Misura 112/121 - Periodo di presentazione 22/07/2013-18/09/2013. Istanza di riesame. Progetto per la riconversione produttiva di un’azienda agricola, la nota prot. 2014 0426938 del 23 giugno 2014 avente ad oggetto verbale della commissione di valutazione – richieste di riesame”;

nonché per l’annullamento

- degli atti di svolgimento della procedura selettiva pubblica per il finanziamento delle domande di aiuto relative alla sola misura 121 denominata “ammodernamento aziende agricole” nell’ambito del Programma di sviluppo rurale 2007 – 2013 Reg. CE N.1698/05 e ss.mm.ii., ed in particolare:
- della graduatoria unica sulla misura 121 relativa alle istanze ammesse al finanziamento pubblicata sul sito della Regione Campania in data 16 luglio 2014;
- di tutti gli atti connessi, presupposti e consequenziali, tra i quali, ove occorre, il bando per la concessione dei contributi, i verbali di istruttoria delle pratiche di contributo, la deliberazione di approvazione della graduatoria provvisoria del Bando inerente la Misura 121 del PSR Campania 2007/2013, la nota prot. 2014 0254499 del 9 aprile 2014, avente ad oggetto “Comunicazione esito istruttoria domande di aiuto – misura 121 – periodo di presentazione 22/07/2013-18/09/2013; la nota prot. n. 2014 0410716 del 16 giugno 2014, avente ad oggetto “PSR Campania 2007/2013 - Misura 121 - Periodo di presentazione 22/07/2013-18/09/2013. Istanza di riesame. Progetto per la riconversione produttiva di un’azienda agricola”; l’elenco dei progetti esclusi dai benefici in quanto già finanziati dalla misura cluster 112/121 pubblicato sul sito della Regione Campania in data 9 luglio 2014; l’elenco delle aziende in overbooking, relativamente alla misura 121, ovvero ammesse alla valutazione ma non al finanziamento, pubblicato sul sito della Regione Campania in data 16 luglio 2014;

nonché per l'annullamento

di ogni atto non conosciuto e comunque lesivo degli interessi del ricorrente.

FATTO

1. Con i bandi contenuti nel Piano di Sviluppo Rurale (PSR Campania 2007- 2013) a sostegno del settore agroalimentare e forestale della Campania sono stati stanziati 146 milioni di euro di fondi pubblici (risorse europee, statali e regionali) volti a supportare ben 19 misure di intervento in ambito agricolo. Le misure del programma di sviluppo rurale per la Campania (PSR) 2007-2013, prevedono, dunque, agevolazioni dirette al sostegno di investimenti strutturali ed infrastrutturali realizzati da soggetti privati o da enti pubblici. Le disposizioni attuative del PSR sono elaborate in osservanza del Regolamento (CE) n. 1698 del 20 settembre 2005 e ss.mm.ii., sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), del Regolamento (CE) n. 1290 del 21 giugno 2005 relativo al finanziamento della Politica Agricola Comune, del Regolamento (CE) n. 1974 del 15 dicembre 2006 modificato dal Reg.(UE) 679/2011, recante norme di applicazione del predetto Regolamento (CE) n. 1698/05 e del Regolamento (UE) n.65 del 27 gennaio 2011 e ss.mm.ii, che stabilisce le modalità di applicazione per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale.
2. In particolare con Decreto Dirigenziale dell'Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario n. 43 del 26/06/2013 (all. n. 1), integrato con DRD n. 45 del 27/06/2013 (all. n. 2) e con DRD n. 72 del 02/08/2013 (all. n. 3), sono stati adottati i bandi di attuazione delle misure 121 (all. n. 4), Cluster 112-121 (all. n. 5) e 123 del PSR 2007/2013, fissando quale termine di apertura per la presentazione delle domande di aiuto il giorno 22/07/2013 e quale termine di chiusura il giorno 18/09/2013.
3. La **misura cluster 112/121** è stata attivata per favorire il ricambio generazionale degli imprenditori agricoli, evitare lo spopolamento delle aree rurali e creare le premesse per il

rilancio della produttività delle imprese, attraverso il miglioramento dell'efficienza aziendale con la realizzazione dei processi di ammodernamento, la riduzione dei costi di produzione, la diversificazione delle attività dell'azienda stessa, l'innalzamento del livello qualitativo delle produzioni, la riconversione produttiva, la sicurezza alimentare, la sicurezza sui luoghi di lavoro, l'igiene il benessere degli animali, la salute delle piante, il risparmio idrico ed energetico, la tutela dell'ambiente. Tali obiettivi vengono garantiti attraverso l'erogazione combinata a favore dei giovani agricoltori di un aiuto unico per l'insediamento e di un finanziamento per la realizzazione degli investimenti previsti dal piano aziendale.

4. La **misura 121** ha invece l'obiettivo di migliorare la competitività delle aziende agricole e consente di finanziare i seguenti investimenti: 1. costruzione e/o ammodernamento di: a) stalle e altri fabbricati zootecnici e relativi impianti; b) serre e relativi impianti; c) cantine e altri fabbricati per la trasformazione, per il confezionamento e per la commercializzazione diretta dei prodotti agricoli, compreso il miele, e relativi impianti; d) altri fabbricati agricoli (magazzini, depositi, ecc...) escluso le abitazioni; 2. piantagioni, compresi gli apprestamenti protettivi (solo piante legnose, compresi interventi di manutenzione straordinaria per il ripristino della produttività degli impianti e/o la loro riconversione) e boschi cedui con periodo di rotazione inferiore a 5 anni (Specie Forestali a Rapido Accrescimento); 3. miglioramenti fondiari; 4. acquisto di macchine e attrezzature nuove; 5. interventi per il risparmio idrico, energetico e per l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili e/o alternative (massimo 1 MegaWatt da riutilizzare totalmente in azienda) o comunque tesi al miglioramento della qualità complessiva delle emissioni; 6. utilizzo di brevetti e licenze compreso l'acquisto di software di gestione.
5. La dotazione finanziaria per l'attuazione del Cluster delle misure 112/121 e per la misura 121 è stata fissata in euro 28.047.000,00 (di cui euro 25.000.000,00 per gli aiuti agli investimenti ed euro 3.047.000,00 per il premio di primo insediamento). A tale cifra sono state aggiunte, fino al loro esaurimento, le somme ancora disponibili sulla dotazione

complessiva di euro 14.324.166,00 per la realizzazione di investimenti tesi a perseguire le priorità dell'Health Check indicate per ciascuna filiera interessata. In aggiunta, con decreto dirigenziale n. 666 del 11 luglio 2014 (all. n. 24) sono state integrate le dotazioni finanziarie fissate dai bandi della misura Cluster 112-121 e misura 121 di cui al DDR n. 43 del 26.06.2013, di euro 279.322,00 per la concessione dei premi di insediamento dei giovani agricoltori e di euro 21.000.000,00 per gli aiuti agli investimenti.

6. Ai sensi dei richiamati bandi ogni misura trova attuazione, poi, in modo differenziato, su tutto il territorio regionale. In particolare, nelle diverse macroaree in cui è stata ripartita la superficie regionale, sono state finanziate le aziende agricole inserite nelle seguenti filiere: cerealicola, florovivaistica, orticola, frutticola, olivicola, vitivinicola, zootecnica, ai sensi delle disposizioni generali per l'attuazione delle misure 112, 113, 114, 115, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 131, 132, 133, 144, 214 azioni e2 e f2, 216, 221, 223, 226, 227, 311, 313, 321, 322, cluster misure 112 e 121 (all. n. 7 e 7.1)
7. Le aziende inserite nelle filiere produttive per ciascuna macroarea, potevano inserire, dunque, nelle domande di aiuto anche il finanziamento di investimenti relativi alla prima lavorazione e commercializzazione delle produzioni agricole aziendali.
8. La misura cluster 112-121 per i giovani agricoltori, ai sensi del punto 8 del richiamato bando di attuazione, nei territori delle macroaree A3, C, D1 e D2 definiti "montani" ovvero caratterizzati da svantaggi naturali diversi dai territori montani (Direttiva 75/268/CEE), ovvero interessati dalle direttive 92/437/CEE, 79/409/CEE, garantisce a ciascun beneficiario
 - **un premio di insediamento dell'importo di 30.000 euro in conto capitale;**
 - **un contributo in conto capitale di importo pari al 60% del costo degli investimenti ammissibili.**
9. Per quanto riguarda la misura 121, invece, nei territori delle macroaree A3, C, D1 e D2, definiti "montani", ovvero caratterizzati da svantaggi naturali diversi dai territori montani, ovvero interessati dalle direttive 92/437/CEE, 79/409/CEE l'intensità dell'aiuto, ai sensi del punto 7 del bando di attuazione della misura, per ciascun beneficiario è limitata ai seguenti

- massimali: fino al 60% del costo dell'investimento ammissibile se il piano aziendale è proposto da giovani imprenditori o da società di giovani imprenditori; fino al 50% del costo dell'investimento ammissibile se il piano aziendale è realizzato da altri soggetti.
10. Inoltre, come specificato nei relativi bandi, le aziende interessate agli aiuti previsti dal Cluster delle misure 112-121 potevano presentare contemporaneamente anche istanza per l'accesso ai soli aiuti previsti dalla misura 121, con la precisazione, però, che gli investimenti per i quali venivano richiesti i contributi, sia per la misura 112/121 che per la sola misura 121 dovevano essere i medesimi.
11. Allo scopo le ditte richiedenti erano tenute a presentare un unico plico contenente i 2 formulari (uno per gli aiuti previsti dal Cluster 112/121 e uno per quelli riferiti alla sola misura 121) e tutta la documentazione richiesta dai 2 bandi.
12. I documenti comuni alle due misure (preventivi di spesa, fotocopie documento d'identità, planimetrie, reperti fotografici, relazione tecnica, ecc ...) dovevano essere prodotti una sola volta, tuttavia, non essendo possibile riconoscere doppio finanziamento per la realizzazione del medesimo progetto, le ditte che presentavano richiesta di aiuto per la misura Cluster 112/121 potevano essere inserite nella graduatoria definitiva per la Misura 121 solo se risultavano escluse, per qualsiasi condizione dagli aiuti richiesti per la misura Cluster 112/121.
13. Il sig. Petrillo Simone, rivestendo le qualità indicate nei bandi ed essendo in possesso dei titoli richiesti, nella qualità di legale rappresentante dell'azienda agricola ISIDE s.r.l. presentava, tempestivamente, **domanda di aiuto sia nella misura cluster 112-121, sia nella misura 121.**
14. In particolare chiedeva di partecipare, in esecuzione al bando pubblicato nel BURC n. 36 del 1 luglio 2013, alla selezione per il finanziamento del progetto denominato "riconversione produttiva di un'azienda agricola", a valere sul PSR Campania, Misura 112-121 – Insediamento di giovani agricoltori - Ammodernamento delle aziende agricole (all. n. 32).
15. Con tale intervento la società ricorrente intendeva riconvertire la produzione aziendale da

cereali a piante ortive/aromatiche con la lavorazione, il confezionamento e la vendita diretta dei prodotti derivati. Le colture che si intendevano e che si intendono ancora introdurre sono le seguenti: Lavanda, Elicriso, Rosmarino, Calendula, Menta e Achillea. L'obiettivo principale era dunque quello di creare nuovi prodotti a seguito della riconversione produttiva e per fare ciò era necessario migliorare le strutture produttive, renderle maggiormente utilizzabili, nonché dotare l'azienda di macchine, attrezzature ed impianti necessari per il ciclo produttivo ed alle attività di commercializzazione.

16. Il finanziamento richiesto per la realizzazione del progetto prevedeva un costo totale di Euro 90.686,02 di cui Euro 84.568, 61 di contributo pubblico totale (comprensivi del premio di primo insediamento pari a 30.000,00 euro) ed euro 6.117,41, quale quota capitale in proprio.
17. Allo stesso tempo, chiedeva di partecipare - sempre in esecuzione del bando pubblicato nel Burc n. 36 del 1 luglio 2013 - alla selezione per il finanziamento del medesimo progetto, a valere sul PSR Campania 2007-2013, Misura 121 - Ammodernamento delle aziende agricole (all. n. 33).
18. Il finanziamento richiesto per la realizzazione del progetto prevedeva un costo totale di Euro 90.686,02 di cui Euro 54.568, 61 di contributo pubblico totale ed euro 36.117,41, quale quota capitale in proprio.
19. L'attività principale che l'impresa ricorrente intendeva, dunque, portare avanti attraverso il contributo richiesto consisteva nella **coltivazione di piante ortive/aromatiche quali lavanda, elicriso, rosmarino, origano, menta, calendula e achillea utilizzando tecniche di coltivazione in biologico.**
20. Il progetto presentato dalla ISIDE s.r.l. sia per la misura cluster 112-121 sia per la misura 121 prevedeva, dunque, i seguenti interventi:
 - ristrutturazione con miglioramento funzionale del locale esistente, sito nel comune di Pietradefusi (AV) catasto foglio 6, particelle 518 sub 6 e 7, e destinarlo a deposito, laboratorio e punto vendita;
 - installazione di un impianto fotovoltaico con potenza 1,70 Kw, per la produzione di

energia elettrica da installare sul locale;

- acquisto di attrezzature agricole innovative;
- acquisto di attrezzature innovative per il laboratorio di prima produzione,
- acquisto di impianto di irrigazione a goccia per circa 4ha,
- realizzazione di un sito web aziendale con relativa piattaforma e-commerce.

21. Con il finanziamento richiesto la società agricola ISIDE s.r.l. intendeva avviare la coltivazione e la produzione di piante ortive/aromatiche (officinali) con la lavorazione, il confezionamento e la vendita diretta dei prodotti derivati per impiego aromatico fresco ed essiccato e per la produzione di oli essenziali ad uso alimentare.

22. In particolare, nella relazione tecnico-economica presentata dalla ISIDE s.r.l. (all. n. 37) così era dato leggere: *“A tal fine sono necessari processi primari annessi alla coltivazione affinché il prodotto “in campo” sia commerciabile nei rispettivi canali della filiera. I processi primari che rappresentano la trasformazione di base indispensabile per la commercializzazione del prodotto e che verranno implementati in laboratorio saranno i seguenti: - lavaggio, -- essiccazione – distillazione o estrazione in corrente di vapore. Nel caso della distillazione, essa è un’attività tradizionale svolta in stretta connessione con la raccolta e, quindi, anche l’olio essenziale, benché prodotto trasformato da una matrice vegetale, è da ritenersi un prodotto primario e presenta una molteplicità di impieghi possibili, tra cui quello legato al settore degli aromi alimentari. Pertanto a seguito della riconversione produttiva, l’obiettivo principale è quello di creare nuovi prodotti (prodotti essiccati per tisane/infusi condimento e oli essenziali ad uso alimentare) che saranno destinati al mercato diretto oppure alle aziende operanti nelle produzioni alimentari e liquoristiche. Le colture che saranno introdotte con coltivazione biologica sono le seguenti: lavanda, elicriso, rosmarino, origano, menta, calendula e achillea”.*

23. L’indicazione della filiera orticola, ai fini della caratterizzazione dell’intervento e della imputazione dei costi d’intervento, veniva, dunque, dettata dall’analisi della tipologia di colture. **Le colture da introdurre, infatti, secondo quello che erra il progetto presentato**

agli enti regionali, rientravano a pieno titolo nelle colture orticole atteso che le tecniche e le cure colturali necessarie per sostenere la produzione, nonché i prodotti ottenibili post trasformazione, sono tipici delle piante orticole. Altro aspetto importante della proposta progettuale in oggetto consisteva nella condizione di voler realizzare prodotti da destinare esclusivamente al consumo alimentare umano, variata nelle forme e nei diversi prodotti innanzi indicati.

24. All'esito dell'istruttoria delle varie richieste di aiuto, con decreto dirigenziale n. 1 del 17 marzo 2013, veniva approvata la graduatoria provvisoria delle istanze di aiuto ammesse ai benefici previsti dal Cluster di Misure 112 "Insediamento di giovani agricoltori" e 121 "Ammodernamento delle aziende agricole" del PSR Campania 2007/2013", nonché l'elenco delle istanze non ammissibili alla valutazione inerenti al periodo di presentazione 22/07/2013-18/09/2013 (all. n. 8).
25. La società ISIDE s.r.l. risultava, dunque, nell'elenco delle istanze non ammissibili alla valutazione e con nota prot. 2014 0193942 (all. n. 9), ricevuta dalla società ricorrente via fax in data 18/03/2014, veniva comunicato l'esito negativo dell'istruttoria per le seguenti motivazioni: *"Gli investimenti indicati nel piano di miglioramento aziendale non sono compatibili con gli obiettivi previsti per la filiera orticola del bando della misura 112/121; manca richiesta e/o titolo abilitativo per l'impianto fotovoltaico; il fabbricato aziendale da ammodernare per la trasformazione delle produzioni aziendali trovasi nel Comune di Pietradefusi (AV), ovvero al di fuori della sede operativa (superfici coltivate) che ricade nel Comune di San Giorgio del Sannio (BN)".*
26. La società, avverso tale provvedimento, proponeva istanza di riesame, protocollata in data 26 marzo 2014 (all. n. 10) contestando, nel merito, i motivi di rigetto dell'istanza di aiuto presentata in data 18 settembre 2013.
27. In particolare, con riguardo al primo punto di diniego, si evidenziava, in primo luogo, come il progetto presentato dalla ISIDE s.r.l. fosse pienamente corrispondente con gli obiettivi previsti per la filiera orticola, dal momento che, considerate le caratteristiche della

lavorazione delle piante officinali, da bando, non vi era alcun motivo per ritenere incompatibile la produzione di piante officinali nell'ambito della filiera orticola. In secondo luogo, si evidenziava che in altre regioni erano stati contemplati investimenti, per la misura 121, a valere sul PSR 2007/2013, dedicati esclusivamente alle piante officinali e aromatiche, diversamente da quanto previsto dalla Regione Campania. Inoltre si evidenziava che l'art. 32 del Trattato CE (ora art. 38 del TFUE), nella definizione di prodotti agricoli intendeva includere tutti i prodotti del suolo, dell'allevamento e della pesca ed i prodotti di prima trasformazione che sono in diretta connessione con questi, come pure è evidenziato nell'elenco che definisce i prodotti agricoli di cui all'allegato I al Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, dove risultano incluse anche le piante medicinali (officinali).

28. In merito, poi, alla mancata presentazione del titolo abilitativo per l'impianto fotovoltaico da realizzare sui locali da adibire a centro aziendale, si evidenziava che la normativa attualmente in vigore (art. 12 del DM 10 settembre 2010 - linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili), faceva rientrare tale attività nel campo dell'edilizia libera, risultando sufficiente la semplice comunicazione di inizio attività all'ente comunale, per cui non vi era la necessità di presentare alcun titolo abilitativo. .
29. Da ultimo si contestava anche il motivo relativo al fatto che il fabbricato aziendale si trovasse al di fuori della sede operativa, dal momento che nel bando non risultava presente nessun riferimento a tale vincolo. L'unica limitazione tra terreni e fabbricati, del resto, era prevista con riguardo all'intensità dell'aiuto, e, pertanto faceva riferimento alla macro area di appartenenza. Nella specie si evidenziava che sia il comune di Pietradefusi (dove è presente il fabbricato aziendale) che quello di San Giorgio del Sannio (luogo della sede operativa) rientravano nella stessa macro area, ovvero quella C (Aree con specializzazione agricola ed agroalimentare e processi di riqualificazione dell'offerta).
30. In data 5 maggio 2014 si riuniva, pertanto, la commissione preposta al riesame delle domande senza, tuttavia, modificare l'esito dell'istruttoria, di talché, con nota prot. 2014.0313686, del 7 maggio 2014 (all. n. 11), veniva comunicato alla società ricorrente che la commissione di

riesame delle istanze del PSR aveva confermato le motivazioni di diniego della sua richiesta di aiuto, con riguardo alla misura cluster 112/121.

31. Unitamente alla nota di rigetto del riesame non veniva tuttavia allegato, come prescritto nel manuale delle procedure (all. n. 6), il relativo verbale della commissione, cosicché la società ricorrente, in data 14 maggio 2014 (all. n. 12) presentava istanza di accesso agli atti, evidenziando, per l'appunto, la mancata allegazione dello stesso al provvedimento di rigetto. Con nota prot. 2014 0426938 del 23 giugno 2014 veniva dunque rilasciato il verbale di riesame redatto dalla commissione esaminatrice (all. n. 13).
32. Successivamente, dunque, all'esito del riesame, veniva pubblicato sul BUR Campania n. 39 del 09.06.2014 (recante "PSR Campania 2007/2013 - Misura 112/121 - Periodo di presentazione 22/07/2013-18/09/2013. Approvazione graduatoria definitiva istanze ammesse a finanziamento ed elenco definitivo istanze non ammissibili alla valutazione") il Decreto Dirigenziale n. 112 del 3 giugno 2014 con allegata sia la graduatoria definitiva delle istanze finanziate, con il relativo punteggio, sia l'elenco definitivo delle istanze non ammissibili a valutazione (all. n. 14 e 15)
33. **La società odierna ricorrente, alla luce dell'istruttoria elaborata dai tecnici della Regione Campania, con riguardo alla misura cluster 112/121, figurava, dunque, nell'elenco delle istanze non ammissibili a valutazione per le seguenti motivazioni:** *"Gli investimenti indicati nel piano di miglioramento aziendale non sono compatibili con gli obiettivi previsti per la filiera orticola dal bando della misura 112/121; manca richiesta e/o titolo abilitativo per l'impianto fotovoltaico; il fabbricato aziendale da ammodernare per la trasformazione delle produzioni aziendali trovasi nel Comune di Pietradefusi (AV), ovvero al di fuori della sede operativa (superfici coltivate) che ricade nel Comune di San Giorgio del Sannio (BN) ecc."*
34. Con riguardo, invece, alla misura 121 "Ammodernamento delle aziende agricole" del PSR Campania 2007/2013, all'esito dell'istruttoria, la Regione Campania, con Decreto Dirigenziale del 7 aprile 2014, pubblicava l'elenco provvisorio delle istanze non ricevibili,

l'elenco provvisorio delle istanze non ammissibili alla valutazione, l'elenco provvisorio delle istanze non ammissibili al finanziamento nonché la graduatoria provvisoria delle istanze ammissibili al finanziamento inerenti al periodo di presentazione 22/07/2013-18/09/2013 (all. n. 16).

35. La società ISIDE s.r.l. risultava, anche in questo caso, nell'elenco delle istanze non ammissibili alla valutazione e con nota prot. 2014 0254499 (all. n. 17), ricevuta dalla società ricorrente via fax in data 09/04/2014, veniva comunicato l'esito negativo dell'istruttoria con le medesime motivazioni per le quali il progetto presentato dalla società ISIDE s.r.l. non era stato ritenuto ammissibile alla valutazione all'interno della misura cluster 112/121, ovvero perché: *“Gli investimenti indicati nel piano di miglioramento aziendale non sono compatibili con gli obiettivi previsti per la filiera orticola del bando della misura 112/121; manca richiesta e/o titolo abilitativo per l'impianto fotovoltaico; il fabbricato aziendale da ammodernare per la trasformazione delle produzioni aziendali trovasi nel Comune di Pietradefusi (AV), ovvero al di fuori della sede operativa (superfici coltivate) che ricade nel Comune di San Giorgio del Sannio (BN)”*.
36. La società, avverso tale provvedimento, proponeva nuovamente ricorso gerarchico protocollato in data **11 aprile 2014** (all. n. 18) contestando, nel merito, i motivi di rigetto dell'istanza di aiuto presentata nell'ambito della misura 121 in data 18 settembre 2013.
37. Il riesame, tuttavia dava esito negativo in quanto l'ente regionale, con nota prot. 2014 0410716 del 16 giugno 2014 (all. n. 19) affermava quanto segue: *“Con riferimento alla nota acquisita agli atti dello Scrivente Settore con prot. n. 2014 0264059 del 14.4.2014 con la quale è stata trasmessa istanza di riesame in oggetto indicata, peraltro non pervenuta nei termini previsti, si comunica che la Commissione di riesame delle istanze del PSR, riunitasi in data 6.6.14, ha comunque esaminato la richiesta, confermando le motivazioni di diniego oggetto dell'istruttoria e, pertanto, la non accoglibilità della stessa”*.
38. L'Ente Regionale, nella specie, non solo erroneamente affermava che la richiesta di riesame era avvenuta fuori termine, in quanto la stessa veniva protocollata in data 11 aprile 2014 e

non in data 14 aprile 2014, ma non allegava alla nota di rigetto il verbale del riesame tenutosi in data 6 giugno 2014, in violazione del richiamato manuale delle procedure inerenti le misure indicate nel PSR 2007/2013, cosicché costringeva la ISIDE s.r.l. ad effettuare una nuova richiesta di accesso agli atti, protocollata in data 23 giugno 2013 (all. n. 20).

39. Ad ogni modo, sul sito della Regione Campania (http://www.agricoltura.regione.campania.it/PSR_2007_2013/121.html), è stato prima pubblicato, in data 9 luglio 2014, l'elenco definitivo delle aziende escluse dalla misura 121 perché già finanziate dalla misura cluster 112/121, poi, in data 16 luglio 2014, è stata pubblicata la graduatoria definitiva unica relativa alla misura 121, riguardante le istanze ammesse a tale finanziamento e, successivamente, l'elenco delle aziende in overbooking, ovvero ammesse alla valutazione ma non al finanziamento (all. n. 21-22-23).
40. All'esito, dunque, della complessa attività istruttoria posta in essere dalla Regione Campania, la domanda di finanziamento presentata dalla società ISIDE s.r.l., per ciò che riguarda la misura cluster 112/121, non è stata ritenuta ammissibile alla valutazione, cosicché la stessa risulta non beneficiaria del contributo di primo insediamento previsto per i giovani agricoltori pari ad Euro 30.000,00 e del contributo in conto capitale di importo pari al 60% del costo degli investimenti richiesti.
41. Anche con riguardo alla domanda presentata esclusivamente nella misura 121, per ottenere il contributo in conto capitale pari al 60% del costo degli investimenti ritenuti ammissibili, la società ISIDE s.r.l. non è stata ammessa alla valutazione.
42. In particolare, come indicato nei bandi di attuazione della misura 121 e della misura cluster 112/121, i soggetti interessati ai contributi garantiti dal PSR 2007-2013, potevano presentare richiesta di finanziamento in entrambe le misure, con la precisazione, però, che il progetto per il quale si richiedeva il finanziamento doveva essere il medesimo.
43. Una volta, poi, che la domanda dei soggetti interessati al finanziamento veniva ritenuta ammissibile nell'ambito della misura 112/121, la stessa veniva esclusa dalla graduatoria

inerente la sola misura 121, al fine di evitare di finanziare un soggetto per entrambe le misure.

44. I soggetti che hanno presentato, dunque, la domanda di contributo, ai sensi della misura 112/121, in base al punteggio acquisito alla luce delle caratteristiche del progetto e dei titoli in loro possesso, sono stati inseriti nella graduatoria dell'ufficio provinciale di appartenenza, utile ad ottenere il finanziamento richiesto.
45. Le istanze ammesse ai benefici della misura 112/121 sono state dunque escluse dai benefici della misura 121 mentre, con riguardo alle istanze ammesse a tale misura, è stata stilata una graduatoria unica regionale
46. Le istanze che, invece, sono state ritenute ammissibili alla valutazione ma non al finanziamento, perché aventi punteggi inferiori, sono state inserite nell'elenco delle aziende in overbooking, cosicché, in ragione delle disponibilità finanziarie dell'ente regionale, potranno accedere, per scorrimento, ai richiesti contributi.
47. La società ISIDE s.r.l., alla luce della scheda di autovalutazione depositata unitamente alla domande di aiuto sia per la misura 112/121 che per la misura 121 (all. n. 35), avrebbe dovuto ottenere - indicativamente - il punteggio totale di 72,3 punti che nella graduatoria definitiva relativa alla misura 112/121 l'avrebbe collocata al sesto posto. Alla luce, tuttavia, dell'istruttoria espletata e delle motivazioni finali fornite dall'ente regionale, la domanda della società odierna ricorrente è risultata essere non ammissibile alla valutazione, di talché si ritrova esclusa dall'ammissione ai benefici previsti dai fondi europei sia relativamente alla misura 112/121 che alla sola misura 121.

Tutto quanto innanzi premesso, l'odierna parte ricorrente deduce l'illegittimità degli atti in epigrafe impugnati, nonché di tutti i provvedimenti connessi, presupposti e/o conseguenti (anche non conosciuti) che hanno determinato l'esclusione della società ISIDE s.r.l. dalla graduatoria relativa alle istanze ammesse al finanziamento con riguardo alla misura cluster 112/121 nonché, in via residuale, l'esclusione dalla

graduatoria relativa alle istanze ammesse alla misura 121, e che pertanto devono essere annullati sulla base dei seguenti motivi di diritto:

- **Eccesso di potere. Difetto e incompletezza di istruttoria. Carenza e difetto di motivazione in merito alla incompatibilità del progetto presentato dalla ISIDE s.r.l. con gli obiettivi della filiera orticola. Violazione del principio di non discriminazione. Violazione e falsa applicazione dell'art. 38 T.F.U.E. (ex art. 32 TCE). Violazione e falsa applicazione del reg. CE n. 1334/2008.**
- **Eccesso di potere. Difetto e incompletezza di istruttoria. Violazione e/o falsa applicazione D.M. 10 settembre 2012 del Ministero dello Sviluppo Economico.**
- **Eccesso di potere. Difetto e incompletezza di istruttoria. Violazione dei bandi attuativi delle misure cluster 112/121 e 121 e delle disposizioni generali al PSR 2007/2013 relativamente al fatto che il fabbricato aziendale si trova al di fuori della sede operativa della ISIDE s.r.l..**
- **Eccesso di potere. Difetto e incompletezza di istruttoria. Violazione del Manuale delle Procedure relative alla gestione delle domande di aiuto del P.S.R. Campania 2007/2013 adottato con Decreto Dirigenziale n. 59 del 30 dicembre 2008, e successive integrazioni. Violazione dei principi costituzionali di legalità, imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa.**

a) Eccesso di potere. Difetto e incompletezza di istruttoria. Carenza e difetto di motivazione in merito alla incompatibilità del progetto presentato dalla ISIDE s.r.l. con gli obiettivi della filiera orticola. Violazione del principio di non discriminazione. Violazione e falsa applicazione dell'art. 38 T.F.U.E. (ex art. 32 TCE). Violazione e falsa applicazione del reg. CE n. 1334/2008.

48. Con il primo motivo di impugnazione si deduce l'illegittimità degli atti di gara sia relativamente alla misura 112/121 che alla sola misura 121, sfociati poi nell'approvazione delle graduatorie definitive che hanno escluso la società odierna ricorrente dall'ammissione ai benefici richiesti, per il fatto che, a detta degli organi regionali, il progetto presentato dalla

ISIDE s.r.l. è incompatibile con gli obiettivi della filiera orticola.

49. Come già specificato in punto di fatto, i bandi di attuazione delle misure cluster 112/121 e 121 garantiscono l'accesso ai fondi europei per il miglioramento e l'efficienza delle aziende agricole inserite nelle seguenti filiere: cerealicola, florovivaistica, orticola, frutticola, olivicola, vitivinicola, zootecnica. In particolare, poi, la misura cluster 112/121 garantisce un contributo in conto capitale a favore dei giovani agricoltori pari ad euro 30.000,00.
50. Al momento della presentazione della domanda di ammissione ai benefici, l'azienda ISIDE s.r.l., nella relazione tecnico-economica presentata (all. n. 37) spiegava che il suo obiettivo principale era quello di creare prodotti, tramite coltivazione in biologico, derivati dalla trasformazione, essiccazione e/o distillazione delle piante ortive/aromatiche (officinali) e destinati, quindi, in maniera esclusiva, all'uso alimentare quali tisane, infusi, condimenti, oli essenziali da immettere nel mercato diretto oppure da vendere alle aziende operanti nelle produzioni alimentari o liquoristiche.
51. Ciò in ragione delle nuove possibilità economiche che offrono tali colture soprattutto alle aziende agricole dell'entroterra campano, considerato che tale settore è in forte espansione e nel meridione ancora non è presente una consistente produzione di piante ortive/aromatiche.
52. Il progetto presentato dalla ISIDE s.r.l. si caratterizzava, dunque, per la sua idea fortemente innovativa che tuttavia rispecchiava fedelmente quelle che sono le caratteristiche della filiera orticola, atteso che le tecniche e le cure colturali necessarie per sostenere la produzione, nonché i prodotti ottenibili post trasformazione, sono tipici delle piante orticole.
53. All'esito dell'istruttoria delle varie richieste di aiuto, relativamente alla misura cluster 112/121, la società ISIDE s.r.l. risultava, tuttavia, nell'elenco delle istanze non ammissibili alla valutazione e con nota prot. 2014 0193942 (all. n. 9), ricevuta dalla società ricorrente via fax in data 18/03/2014, veniva comunicato l'esito negativo dell'istruttoria, in primo luogo per il fatto che: *“Gli investimenti indicati nel piano di miglioramento aziendale non sono compatibili con gli obiettivi previsti per la filiera orticola del bando della misura 112/121...”*. La società, in sede di riesame, contestava, nel merito, il primo motivo di rigetto

dell'istanza di aiuto presentata in data 18 settembre 2013 ma la commissione preposta al riesame delle domande, riunitasi in data 5 maggio 14, non modificava l'esito dell'istruttoria, di talché, con nota prot. 2014.0313686, del 7 maggio 2014 (all. n. 11), veniva comunicato alla società ricorrente che la commissione di riesame delle istanze del PSR aveva confermato le motivazioni di diniego della sua richiesta di aiuto. A seguito, poi, di istanza di accesso agli atti, veniva rilasciato il verbale di riunione della Commissione, nel quale il tecnico istruttore non specificava, in maniera approfondita, i motivi di diniego del contributo.

54. Anche con riguardo, alla misura 121, la società ISIDE s.r.l. risultava, nell'elenco delle istanze non ammissibili alla valutazione e con nota prot. 2014 0254499 (all. n. 17), ricevuta dalla società ricorrente via fax in data 09/04/2014, veniva comunicato l'esito negativo dell'istruttoria con le medesime motivazioni per le quali il progetto non era stato ritenuto ammissibile alla valutazione all'interno della misura cluster 112/121. La società, avverso tale provvedimento, proponeva nuovamente ricorso gerarchico - protocollato in data **11 aprile 2014** (all. n. 18) - contestando, nel merito, i motivi di rigetto dell'istanza di aiuto presentata nell'ambito della misura 121 in data 18 settembre 2013.
55. Il riesame, anche in questo caso dava esito negativo, senza che però venisse comunicato il verbale della commissione, cosicché la ISIDE s.r.l. effettuava una nuova richiesta di accesso agli atti, protocollata in data 23 giugno 2013 (all. n. 20).
56. In particolare, per entrambe le domande di finanziamento presentate dalla ISIDE s.r.l., la motivazione di diniego è consistita nell'affermare che **gli investimenti indicati nel piano di miglioramento aziendale non sono compatibili con gli obiettivi previsti per la filiera orticola del bando della misura 112/121.**
57. Con il verbale di riesame relativo alla misura 112/121 (all. n. 13), il tecnico istruttore della pratica ha rilevato, poi, che: *“l'intervento prevede la realizzazione di struttura e impianti per la trasformazione di piante officinali per l'estrazione di oli essenziali. Il bando non prevede la possibilità di finanziare tali interventi. La ditta nella richiesta di riesame*

specifica che tale categoria di opere potrebbe rientrare nella filiera orticola. Il tecnico fa presente che sebbene non essendo prodotti agricoli, anche in detta filiera sono previsti solo investimenti per la trasformazione e vendita delle produzioni orticole di nicchia a marchio DOP, IGP biologica. Le colture per le quali si prevede l'impianto non rientrano in tali categorie".

58. In primo luogo emerge, in maniera evidente la carenza ed il difetto di istruttoria dal momento che il tecnico afferma che l'intervento prevede la realizzazione di una struttura e impianti per la trasformazione di piante officinali per l'estrazione di oli essenziali. **La società ricorrente, nel suo progetto ha, in maniera evidente, specificato che il suo obiettivo principale è quello di creare prodotti, tramite coltivazione in biologico, derivati dalla trasformazione, essiccazione e/o distillazione delle piante ortive/aromatiche quali tisane, infusi, condimenti, oli essenziali da immettere nel mercato diretto oppure da vendere alle aziende operanti nelle produzioni alimentari o liquoristiche, quindi non limitata alla sola produzione di oli essenziali.**
59. Il tecnico ha specificato poi che in detta filiera sono previsti investimenti per la trasformazione e vendita delle produzioni di nicchia a marchio DOP, IGP biologica., sebbene non essendo prodotti orticoli. Le colture per le quali si richiede il finanziamento, pertanto, a detta del tecnico istruttore, non rientrano in tali categorie.
60. Orbene, nei bandi di attuazione della misura 112/121 e della misura 121, viene specificato che tra **gli investimenti ammissibili è prevista la costruzione e/o ammodernamento di c) cantine e altri fabbricati per la trasformazione, per il confezionamento e per la commercializzazione diretta dei prodotti agricoli, escluso il miele, e relativi impianti; d) altri fabbricati agricoli (magazzini, depositi, etc.) escluso le abitazioni.**
61. Gli obiettivi indicati, poi, per la filiera orticola sono: *"Sostegno agli investimenti per la meccanizzazione delle operazioni colturali. **Introduzione di innovazioni tecnologiche finalizzate al miglioramento degli standard qualitativi delle produzioni (impianti e macchinari per la prima lavorazione, la conservazione e la preparazione per i mercati).***

Sostegno ad investimenti finalizzati all'introduzione di nuovi prodotti/processi (4° gamma). Sostegno ad azioni di riconversione produttiva dal tabacco anche verso produzioni serricole e ad elevato valore aggiunto (macroaree B, C, D1 e D2). Sviluppo e rafforzamento della filiera corta attraverso investimenti per la creazione di strutture aziendali di trasformazione e vendita per le produzioni orticole di nicchia a marchio DOP, IGP biologico (macroaree C, D1 e D2). Sostegno ad azioni positive in tema di performances ambientali, attraverso investimenti aziendali tesi al risparmio idrico ed energetico ed alla riduzione degli impatti negativi delle attività produttive sul suolo".

62. Ai sensi delle misure attuative, dunque, non è prevista alcuna preclusione per la lavorazione, la coltivazione e la trasformazione di piante ortive/aromatiche. Laddove, poi, non è previsto un finanziamento per la specifica filiera delle piante officinali, non può che rilevarsi che, per affinità, tali coltivazioni si prestano ad essere incluse nella filiera orticola.
63. **Ciò vale a dimostrare non solo l'incongruenza delle motivazioni adottate dai tecnici regionali, ma anche la palese illogicità e illegittimità di tale diniego. Se così fosse, infatti, nella Regione Campania, non potrebbe essere finanziata nessuna azienda che si occupa della lavorazione delle piante ortive/aromatiche.**
64. **Al contrario, è ben specificato nei bandi attuativi che deve essere favorita l'introduzione di innovazioni tecnologiche finalizzate al miglioramento degli standard qualitativi delle produzioni ed il sostegno ad investimenti finalizzati all'introduzione di nuovi prodotti/processi.**
65. E' indubbio, del resto, che le piante officinali costituiscono un settore dinamico ed in forte espansione. I dati europei mostrano un settore piccolo, ma in sviluppo, che nel triennio 2007-2010 avrebbe registrato una crescita sia del numero di aziende, che delle superfici investite, aumentate di oltre il 50%, a fronte di una forte contrazione del numero delle aziende agricole totali e di una sostanziale invarianza della superficie agricola utilizzata totale. In uno studio effettuato dal Ministero del Politiche Agricole, Alimentari e Forestali viene affermato che sebbene il settore resti caratterizzato da dimensioni produttive

contenute, l'evoluzione delle strutture agricole nel decennio 2000-2010 mostra una crescita dell'interesse nei confronti di queste produzioni, anche da parte delle aziende agricole di maggiori dimensioni. L'analisi più approfondita dei dati del Censimento 2010 ha consentito di individuare la coesistenza di diversi modelli produttivi tra le aziende coinvolte nella coltivazione di piante officinali: tra le aziende fortemente specializzate del settore sono presenti sia aziende piccole e piccolissime, sia aziende medio-grandi o grandi, rispetto al panorama agricolo nazionale (all. n. 27 – Piano di settore delle piante officinali redatto dal Mi.P.A.A.F.).

- 66. Sempre secondo lo studio del Mi.P.A.A.F., emerge che le piante ortive/aromatiche in quanto coltivazioni “miglioratrici” del terreno e con un’importante valenza ambientale, possono rientrare nei sistemi di incentivazione della PAC (nel caso della produzione convenzionale, premi per l’avvicendamento dei cereali e premi agroambientali nei Piani di Sviluppo Rurale).**
- 67. Ciò dimostra ancor di più l’illogicità delle ragioni ostative al finanziamento e la sommarietà dell’istruttoria espletata con riguardo alla richiesta di finanziamento della ISIDE s.r.l.**
- 68. Il progetto presentato dalla Società Agricola ISIDE s.r.l prevede la riconversione della produzione aziendale da cereali a piante ortive/aromatiche con la lavorazione, il confezionamento e la vendita diretta dei prodotti derivati per impiego aromatico fresco ed essiccato e per la produzione di oli essenziali ad uso alimentare (intesi come aromi alimentari ai sensi del Reg. CE 1334/2008).**
69. Ai fini, poi, della compatibilità del progetto presentato con la filiera orticola si rappresenta che le pratiche colturali utilizzate per le piante che la ISIDE intende produrre quali origano, rosmarino, lavanda, menta, calendula, achillea, elicriso sono simili a quelle utilizzate per le colture ortive. I processi primari che rappresentano la trasformazione di base indispensabile per la commercializzazione del prodotto sono i seguenti: lavaggio, essiccazione, distillazione/estrazione in corrente di vapore. Nel caso della distillazione, essa è un’attività

tradizionalmente svolta in stretta connessione con la raccolta e, quindi, anche l'olio essenziale, prodotto trasformato da una matrice vegetale, è da ritenersi un prodotto primario agricolo. A tal proposito, la società ricorrente, in sede di riesame ha proposto il seguente quesito, ovvero “quali siano le attività necessarie e indispensabili, da potersi realizzare in azienda agricola, per la minima valorizzazione dei prodotti derivanti dalla coltivazione di piante officinali e aromatiche”, alla Federazione Italiana Produttori Pianta Officinali (all. n. 25), successivamente si è rivolta alla Coldiretti di Benevento chiedendo un parere sui seguenti quesiti: se le colture di rosmarino, origano, menta, elicriso, achillea, calendula, lavanda possano essere considerate assimilabili alle colture orticole, la definizione di piante aromatiche e officinali e come viene considerata, ai sensi di legge, l'attività di distillazione per la produzione di oli essenziali (all. n. 26).

70. In primo luogo, è stato evidenziato dalla Federazione Italiana di Produttori di Pianta Officinali che la trasformazione di piante officinali, in quanto prodotti connessi alla coltivazione del fondo (essiccato o olio essenziale) sono compatibili con la figura dell'imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 2135 del codice civile. In secondo luogo ai sensi del D.M. del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 17/6/2011 la produzione e manipolazione di spezie, piante aromatiche e farmaceutiche, quali in senso lato le piante officinali, genera reddito agricolo.
71. Il parere della Coldiretti ha meglio specificato, poi, la compatibilità delle piante officinali con la filiera orticola. In particolare i tecnici dell'associazione dei coltivatori diretti, in linea con quelli che sono gli studi sul settore delle piante officinali, hanno affermato che **la calendula, l'achillea, l'elicriso rientrano tra le specie commestibili in quanto vengono utilizzate per la produzione di infusi/tisane e per la produzione di oli essenziali. Le tecniche colturali utilizzate per calendula, achillea ed elicriso sono simili a quelle utilizzate per le piante comunemente definite orticole, infatti alla stessa famiglia appartengono la lattuga, la cicoria, il carciofo, il radicchio etc.. Lavanda, rosmarino, menta e origano appartengono invece alla famiglia delle lamiacee, ovvero piante**

aromatiche che forniscono parecchi condimenti e essenze medicinali e da profumo. Il loro utilizzo è molto diffuso nell'industria alimentare come aromatizzanti per cibi e bevande. L'origano, ad esempio è stato riconosciuto prodotto tipico siciliano e inserito nella lista dei prodotti agroalimentari tradizionali italiani (P.A.T.) del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali. Anche in questo caso le tecniche di coltivazione utilizzate per lavanda, rosmarino, menta e origano sono simili a quelle utilizzate per le piante definite orticole. Le piante di calendula, elicriso, achillea, rosmarino, lavanda, menta e origano, così come tante altre definite aromatiche sono sempre state coltivate con quelle definite "ortaggi" in senso stretto, anche perché, per tipologia di trattamenti e tecniche colturali utilizzate, differiscono, ad esempio, dalle coltivazione arboree, olivicole, frutticole, cerealicole. Inoltre le suddette piante sono presenti in diversi manuali di orticoltura e vengono trattate nei corsi accademici di orticoltura nell'ambito della facoltà di scienze agrarie.

72. Specifica, poi, il parere che *la produzione di sostanze aromatiche può avvenire con la raccolta di specie spontanee, ma **normalmente si coltivano come specie orticole per garantire la qualità e la quantità richieste dal mercato.** Molte piante aromatiche hanno proprietà officinali e medicinali (come ad esempio la menta) ma vengono generalmente utilizzate in cucina come spezie per insaporire i cibi o prolungare la conservabilità di alcune pietanze, in erboristeria fresche o più frequentemente essiccate per la produzione di infusi o bevande dissetanti, industrialmente per la preparazione di liquori o amari.*
73. Con il termine piante officinali si identifica, dal punto di vista agronomico, un insieme di specie vegetali molto eterogeneo e comprende, in base alla principali destinazioni d'uso ed ai sensi dell'art. 1 della legge n. 99 del 6 gennaio 1931 (normativa tuttora vigente che disciplina la coltivazione, raccolta e commercio delle piante officinali), le piante medicinali, aromatiche e da profumo. **Ciò che caratterizza una pianta officinale sono le classi di principi attivi chimicamente molto diversi da loro. In tal senso anche aglio, cipolla, pomodoro, pur essendo definiti ortaggi rientrano nella categoria delle piante officinali**

grazie ai principi attivi contenuti. La pianta officinale è da considerarsi un prodotto “primario” ossia un prodotto derivante dalla produzione primaria che comprende anche i prodotti della terra (art. 2 co. 1 lett. B reg. CE 852/2004). La pianta officinale pertanto è una materia prima che, ad eccezione delle piante aromatiche vendute fresche per il consumo, per poter essere utilizzata deve essere adeguatamente trasformata.

74. La distillazione, meglio conosciuta come estrazione in corrente di vapore, è un processo di estrazione di sostanze aromatiche volatili dalle piante mediante l'utilizzo di vapore che, prodotto secondo diversi principi e tecnologie, è forzato a passare attraverso la massa verde (ovvero fiori, foglie, rametti freschi o essiccati) all'interno di un alambicco. Anche la distillazione si configura, quindi, come un processo primario necessario affinché il prodotto sia commerciabile nei rispettivi canali della filiera. La distillazione, pertanto, è un'attività che si svolge in stretta connessione con la raccolta e, quindi, anche l'olio essenziale può ritenersi un prodotto agricolo, al contrario, del vino o dell'olio che necessitano di processi industriali di trasformazione. L'olio essenziale, infatti, è già contenuto in determinate tipologie di piante e, quindi, viene solo estratto tramite la distillazione, mentre la vinificazione, ad esempio, è il processo biochimico di trasformazione dell'uva in vino e del suo affinamento.
75. Alla luce di ciò sia l'essiccazione che la distillazione sono da considerarsi attività connesse alla coltivazione del fondo, in quanto mirano alla manipolazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti ottenuti prevalentemente secondo quella che è la definizione utilizzata nel codice civile.
76. In tal senso, secondo quanto affermato dalla Coldiretti, anche chi si occupa di piante officinali deve essere considerato imprenditore agricolo, al pari di chi si occupa della coltivazione delle piante comunemente definite orticole.
77. Pertanto la consulenza di parte conclude affermando che: **1) le colture di rosmarino, origano, menta, elicriso, achillea, calendula, lavanda, possono essere considerate**

assimilabili alle colture orticole in quanto le tecniche di coltivazione sono simili a quelle utilizzate per le piante comunemente definite orticole. Inoltre, tali piante sono presenti in diversi manuali di orticoltura e vengono trattate nei corsi accademici di orticoltura nell'ambito delle facoltà di scienze agrarie. 2) Le piante aromatiche si coltivano come specie orticole per garantire la quantità e la qualità richieste dal mercato. Il termine piante officinali, da un punto di vista agronomico, identifica un insieme di specie vegetali molto eterogeneo e comprende, in base alle principali destinazioni d'uso, le piante medicinali, aromatiche e da profumo. La pianta officinale è da considerarsi un "prodotto primario", ossia un prodotto derivante dalla produzione primaria che comprende anche i prodotti della terra, pertanto è una materia prima che per poter essere utilizzata deve essere trasformata. 3) La distillazione è un'attività tradizionalmente svolta in stretta connessione con la raccolta e, quindi, anche l'olio essenziale è da ritenersi un prodotto agricolo. In sostanza, sia la distillazione che la produzione e vendita di oli essenziali possono essere svolti da un'azienda agricola.

78. Alla luce di tali ragionamenti, si deduce, in maniera evidente, la carenza dell'istruttoria resa dai tecnici regionali, nonché la carenza delle motivazioni addotte per dichiarare incompatibile il progetto della ISIDE s.r.l. con la filiera orticola. In particolare, i motivi per i quali le piante officinali non possono essere ammesse nella filiera orticola non sono stati indicati. È stato accennato soltanto il fatto che gli investimenti richiesti dalla ISIDE s.r.l. sono incompatibili con la filiera orticola, senza tuttavia elencarne le ragioni. Ovvero non sono state specificate le ragioni per le quali le colture per le quali si è chiesto il finanziamento non possono rientrare nella filiera orticola.
79. Il tecnico istruttore, come emerge dal verbale di riesame, ha, del resto, affermato che il bando non prevede la possibilità di finanziare progetti che prevedono la realizzazione di strutture e impianti per la trasformazione di piante officinali per l'estrazione di oli essenziali.
80. Orbene, è stato finora evidenziato che il bando prevede la possibilità di finanziare investimenti per la costruzione o ammodernamento di fabbricati volti alla trasformazione,

confezionamento e commercializzazione di prodotti agricoli. In particolare è stato messo in evidenza che anche il processo di distillazione per ricavare oli essenziali, può considerarsi un processo primario per la realizzazione di un prodotto agricolo.

81. Alla luce di ciò emerge ancor di più la carenza motivazionale dei provvedimenti di esclusione dai benefici richiesti, sfociati, poi, nell'approvazione delle graduatorie definitive sia per la misura 112/121 che per la misura 121, che hanno visto la società ISIDE s.r.l. rientrare nell'elenco delle istanze non ammesse alla valutazione.
82. A quanto sinora detto vi è da aggiungere che in riferimento alla compatibilità con gli obiettivi previsti dai bandi attuativi delle misure 112/121 e 121, si rileva che il Trattato istitutivo della Comunità Europea, pur non definendo la PAC dà una definizione precisa di prodotti agricoli. In particolare l'art.32 (ora art. 38 T.F.U.E.), fornisce la definizione dei prodotti agricoli intesi come "...i prodotti del suolo, dell'allevamento e della pesca, nonché quelli di prima trasformazione che sono in diretta connessione con tali prodotti". Per quanto riguarda quest'ultima espressione, secondo la CGCE, essa deve essere interpretata nel senso di una interdipendenza economica manifesta tra i prodotti di base ed i prodotti derivati da un processo produttivo, indipendentemente dal numero di operazioni che quest'ultimo comporta. Le piante officinali (medicinali), del resto, sono incluse nell'elenco dei prodotti agricoli di cui all'allegato I al Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (capitolo 12). L'Allegato I al Trattato inquadra nei prodotti agricoli anche le "Preparazioni di ortaggi, di piante mangerecce, di frutti e di altre piante o parti di piante" (capitolo 20). Pertanto, come già specificato in precedenza, gli investimenti richiesti per la produzione, trasformazione e commercializzazione di piante officinali, essendo considerate a tutti gli effetti prodotti agricoli, possono essere oggetto di finanziamenti garantiti dai fondi messi a disposizione dal PSR. In aggiunta, nell'allegato al reg. CE n. 1334/08, relativo agli aromi alimentari è indicato l'elenco dei procedimenti tradizionali per la preparazione di alimenti (tra cui sono inclusi: distillazione, essiccazione, macerazione e infusione).
83. L'asserita incompatibilità del progetto presentato dalla ISIDE s.r.l. con la filiera orticola, si

pone, peraltro, anche in contrasto con la normativa europea di settore, dove è bene evidenziato che le piante officinali sono intese come prodotti agricoli e la distillazione rientra pienamente nei procedimenti tradizionali per la preparazione di alimenti.

84. A ciò si aggiunga il fatto che, nel documento di attuazione del PSR Campania 2007/2013 (all. n. 7) in merito alla promozione dell'ammodernamento e dell'innovazione nelle imprese e dell'integrazione delle filiere, viene esplicitato che si intende modellare l'agroalimentare campano in chiave dinamica, concentrando le risorse sulla ristrutturazione e la modernizzazione del settore agricolo (dal punto di vista tecnico e/o organizzativo) per migliorarne la competitività e la sostenibilità ambientale, coerentemente al concetto di multifunzionalità, sia attraverso interventi diretti sulle strutture aziendali, sia attraverso una riqualificazione delle risorse umane, sia attraverso iniziative mirate a rafforzare il capitale sociale e le reti relazionali tra gli operatori delle filiere, in una logica ispirata alla integrazione. La competitività di una filiera sicuramente si arricchisce con l'introduzione sul mercato di prodotti "innovativi" e, in tal senso, **la coltivazione di piante aromatiche e officinali per la produzione di tisane ed oli essenziali possono rappresentare un'opportunità di crescita e sviluppo per le aziende agricole anche in Campania, come ad esempio esposto dalla Dirigenza della Regione Campania- Direz. Gen. Politiche agricole e forestali nell'ambito di un incontro divulgativo tenutosi in data 19 febbraio 2014 per la presentazione del Progetto "Gestione innovativa degli scarti di coltivazione e lavorazione nella filiera delle erbe aromatiche (POLIECO 2)", finanziato a valere sul PSR Campania 2007-2013 mis.124 "Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo e alimentare e settore forestale".** In tale occasione, nella presentazione predisposta dal dirigente regionale dal titolo "Le piante officinali ed aromatiche, opportunità di crescita e sviluppo per le aziende agricole" (all. n. 28), viene evidenziato che le officinali, per la loro naturale versatilità, in un'azienda agricola multifunzionale, si prestano a diverse tipologie di produzione e trasformazione artigianale.

85. Pertanto, relativamente alla misura 124, la Regione Campania ha finanziato progetti ai quali

partecipano aziende agricole che hanno beneficiato di contributi per coltivare piante officinali.

86. Non si vede, quindi, il motivo per il quale gli investimenti richiesti dalla ISIDE s.r.l. a valere sulle misure cluster 112/121 e 121, non potessero essere compatibili con gli obiettivi della filiera orticola, dal momento che, in tali misure, non sono stati espressamente previsti finanziamenti per la filiera delle piante officinali. Al tempo stesso, però, l'accesso ai benefici non è stato neanche espressamente negato dalle misure attuative. **Di contro, qualora dovessero essere ritenuti fondati i motivi di diniego adottati dagli enti regionali, si ricadrebbe in una evidente discriminazione rispetto ad imprese operanti nel settore delle piante officinali che in altre regioni possono accedere ai contributi previsti dal PSR 2007/2013.** Sotto tale profilo si rileva che i bandi attuativi delle misure 121 a valere sul PSR 2007/2013 emessi e finanziati da altre regioni italiane (ad es. Sardegna, Toscana, Piemonte, Calabria, Abruzzo, Marche) vengono contemplati investimenti a sostegno delle piante officinali e aromatiche (all. n. 29 – attuazione misura 121 – PSR 2007/2013 Sardegna).
87. Escludere, a priori, un'impresa, come quella ricorrente, che si occupa della produzione di piante officinali, dall'accesso ai finanziamenti per le misure 112/121 – 121 per il sol fatto, appunto, che il finanziamento richiesto sarebbe incompatibile con gli obiettivi della filiera orticola, renderebbe il comportamento degli enti regionali campani discriminatorio rispetto ad altre regioni che, sempre con fondi europei, finanziano imprese operanti nel settore in contestazione.
88. Ciò sta a significare che la società ricorrente sarebbe discriminata rispetto ad altre società operanti nel settore delle piante officinali in altri territori regionali, se venisse espressamente affermato che per tali attività, in Campania, non è previsto alcun tipo di investimento. In altre Regioni, per lo stesso tipo di finanziamento richiesto alla Regione Campania, la società ISIDE s.r.l. avrebbe potuto quantomeno essere ammessa alla valutazione per l'ottenimento dei benefici di matrice europea.

89. I fondi messi a disposizione dal Piano di Sviluppo Rurale sono fondi destinati dall'Unione Europea per garantire il processo di sviluppo della politica agricola europea e gli enti regionali sono gli organi attuatori di tali processi. In tale ambito, dunque, non dovrebbe essere precluso ad un'azienda operante in un settore agricolo l'accesso ai finanziamenti sulla base del luogo dove esercita la sua attività. Difatti, se il settore delle piante officinali è espressamente finanziato in altre regioni relativamente allo stesso tipo di misure, non si colgono le ragioni per le quali non dovrebbe essere finanziato anche in Regione Campania, considerato anche il fatto che i bandi attuativi delle misure non contengono espressamente limitazioni in tal senso.

90. Alla luce di ciò l'esclusione della società ricorrente dai benefici richiesti, in ragione dell'incompatibilità del progetto dalla stessa presentato con gli obiettivi previsti per la filiera orticola determinerebbe anche la violazione del principio di non discriminazione.

b) Eccesso di potere. Difetto e incompletezza di istruttoria. Violazione e/o falsa applicazione D.M. 10 settembre 2012 del Ministero dello Sviluppo Economico.

91. Con tale motivo si deduce l'illegittimità del provvedimento di approvazione della graduatoria definitiva e dell'elenco delle istanze non ammissibili alla valutazione, relativamente alla misura cluster 112/121, nonché della graduatoria definitiva relativa alla sola misura 121, nonché, in ossequio al principio di economia processuale, di ogni provvedimento presupposto, consequenziale e/o connesso, per eccesso di potere in relazione alla figura sintomatica del difetto e incompletezza di istruttoria, nonché per violazione del D.M. del 10 settembre 2012 del Ministero dello Sviluppo Economico.

92. Il particolare il secondo motivo per il quale la ISIDE s.r.l. non è stata inserita nella graduatoria delle istanze ammissibili alla valutazione e, quindi, al finanziamento richiesto, sia relativamente alla misura 112/121 che alla sola misura 121 risiede nella seguente motivazione: **“manca richiesta e/o titolo abilitativo per l'impianto fotovoltaico”**.

93. In tal senso si richiama il DM dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010 che, al

- punto 12, prevede che nei seguenti due casi **gli impianti fotovoltaici rientrano nel campo dell'attività di edilizia libera e possono essere realizzati previa comunicazione al comune di inizio attività**: a) impianti solari fotovoltaici aventi le seguenti caratteristiche: i. impianti aderenti o integrati nei tetti di edifici esistenti con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi; ii. la superficie dell'impianto non è superiore a quella del tetto su cui viene realizzato; iii. gli interventi non ricadono nel campo di applicazione del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. recante Codice dei beni culturali e del paesaggio, ne casi previsti dall'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 115/2008; b) impianti solari fotovoltaici aventi le seguenti caratteristiche: i. realizzati su edifici esistenti o sulle loro pertinenze; ii. aventi una capacità di generazione compatibile con il regime di scambio sul posto; iii. realizzati al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444.
94. L'impianto fotovoltaico inserito nel progetto per il quale si chiedeva l'accesso ai contributi pubblici, corrispondeva ad una potenza di Kw 1,70, con una superficie da occupare di circa 10 mq. Tale impianto, inoltre, doveva essere realizzato sui locali da utilizzare come centro aziendale, collocati urbanisticamente in zona E. L'intervento era realizzabile, dunque, con la comunicazione da inviare al comune prima dell'inizio dei lavori. In sede di riesame, del resto veniva affermato che: *“la mancanza di tale comunicazione, allo stato attuale, non pregiudica l'esecutività del progetto dato, tra l'altro, che il piano proposto è corredato di tutti i provvedimenti amministrativi occorrenti per la sua immediata realizzazione e che la comunicazione verrà prodotta al momento dell'inizio dei lavori. Di contro, la società sarebbe in difetto procedurale se avesse comunicato a Settembre 2013 tale inizio di attività ed, a distanza di oltre 7 mesi, non avesse provveduto alla installazione”*.
95. In merito, dunque, alla mancata presentazione del titolo abilitativo per l'impianto fotovoltaico da realizzare sui locali da adibire a centro aziendale, si evidenziava che la normativa attualmente in vigore (art. 12 del DM 10 settembre 2010 - linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili), fa rientrare tale attività nel

campo dell'edilizia libera, risultando sufficiente la semplice comunicazione di inizio attività all'ente comunale, per cui non sussiste la necessità di presentare alcun titolo abilitativo per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico di una potenza pari a 1,70 KW e con una superficie da occupare pari a circa 10mq. Inoltre in sede di riesame, il tecnico istruttore affermava quanto segue: *“Per quanto riguarda il secondo punto, dalla documentazione allegata all'istanza, non risulta nessuna richiesta e/o titolo abilitativo per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico, così come richiesto dal bando e, inoltre, non risulta dai grafici allegati, l'ubicazione di tale opera. L'importo relativo alla realizzazione del predetto impianto rientra nel 10% delle opere necessarie al raggiungimento del ticket ambientale necessario ai fini dell'esito positivo dell'istanza di finanziamento”* (Pag. 4 del verbale di riesame).

96. Orbene, sul punto va specificato quanto segue. Ai sensi del punto 8 dei bandi attuativi delle misure 112/121 e 121 è specificato che *Nel limite dell'intensità di aiuto massima di contributo concedibile, il richiedente può indicare nell'istanza di aiuto, per ciascuna tipologia di investimento previsto dal proprio piano aziendale, aliquote di finanziamento diversificate in relazione a particolari esigenze. Il contributo pubblico per la realizzazione degli investimenti che perseguono gli obiettivi Health Check, ai sensi dell'art. 16 bis del Regolamento CE 1698/05, è maggiorato di 10 punti percentuali. Tale maggiorazione si applicherà fino alla concorrenza delle specifiche risorse recate dall'Health Check. Si precisa che la maggiorazione suddetta sarà riconoscibile fino al completo utilizzo delle risorse destinate al finanziamento degli investimenti previsti per ciascuna sfida. Esaurita la disponibilità, gli investimenti in questione verranno finanziati utilizzando le risorse ordinarie applicando conseguentemente l'aliquota generale prevista per il progetto I progetti che prevedono la realizzazione di investimenti relativi esclusivamente alle azioni HC “gestione delle risorse idriche” “adattamento ai cambiamenti climatici e mitigazione dei relativi effetti” “misure di accompagnamento della ristrutturazione del settore lattiero caseario” potranno essere finanziati anche qualora risulti esaurita la dotazione ordinaria della misura riportata al primo capoverso del paragrafo 2 - Dotazione finanziaria - fermo restando la disponibilità finanziaria destinata a ciascuna delle azioni HC previste dal progetto.*

97. Inoltre, ai sensi del punto 13 (Presentazione della domanda di aiuto e documentazione richiesta) dei bandi attuativi delle misure 112/121 e 121 era specificato che, tra la documentazione da depositare vi doveva essere **“dichiarazione di inizio dei lavori (D.I.A.), se prevista, in uno agli estremi degli eventuali pareri, nulla-osta, o atti d’assenso comunque denominati se richiesti dalle normative vigenti. Le dichiarazioni di inizio attività devono essere state rese in tempo utile per consentire all’autorità preposta di esprimere il proprio eventuale dissenso. Il piano di miglioramento, redatto utilizzando esclusivamente il modello disponibile sul portale regionale, dovrà essere corredato da tutti i provvedimenti amministrativi occorrenti per la sua immediata realizzazione, completo degli elaborati grafici delle opere e dei fabbricati oggetto di finanziamento (planimetria delle opere da realizzare, planimetria delle opere esistenti, profili, piante, prospetti, sezioni e disegni in dettaglio con particolari costruttivi, layout); per gli immobili esistenti da ristrutturare dovrà essere fornita anche idonea documentazione fotografica su carta ed in formato digitale (file JPG)”**.
98. Inoltre con drd n.72 del 02/08/2013, la Regione ha decretato che: *“Per quanto indicato in premessa che qui si intende integralmente riportato e trascritto: di inserire al termine del capitolo “13 - Presentazione della domanda di aiuto e documentazione richiesta dei bandi di attuazione della Misura 121 - adottato con drd 43 del 26/06/2013-, cluster 112-121 – adottato con DRD n. 43 del 26/06/2013 e n. 45 del 27/06/2013- e 123 - adottato con DRD n.43 del 26/06/2013- del PSR Campania 2007-2013” i seguenti periodi: “Per i progetti che prevedono la realizzazione/ristrutturazione di immobili, e’consentito presentare i relativi titoli abilitativi (permessi, concessioni, pareri, nulla osta comunque denominati) entro 10 giorni dalla messa a disposizione (affissione del provvedimento in propri locali accessibili al pubblico) del decreto che approva la “graduatoria provvisoria” delle ditte ammesse agli aiuti. Le ditte interessate dovranno indicare in apposito elenco, da inserire nel plico contenente la domanda di aiuto, i documenti che si riservano di produrre corredato da copia delle richieste di rilascio presentate ai competenti uffici”*.
99. Considerato ciò, non può rilevarsi anche per tale secondo motivo di impugnazione un difetto di istruttoria operato dai tecnici regionali dal momento che i bandi relativi alle misure 112/121 e 121 richiedevano il deposito della documentazione amministrativa prevista **dalla normativa vigente. In particolare il tecnico istruttore non ha considerato che per l’impianto fotovoltaico da realizzare dalla società ricorrente, non era necessario il**

titolo abilitativo richiesto, dal momento che rientra nelle attività di edilizia libera, per le quali è prevista la semplice comunicazione all'ente comunale. Pertanto se l'impianto fotovoltaico da realizzare, per le sue caratteristiche, rientrava nelle attività di edilizia libera non si comprende come i bandi avrebbero potuto richiedere, per tali opere, un titolo abilitativo. Di contro, e non potrebbe essere altrimenti, nei bandi è semplicemente affermato che il titolo abilitativo è necessario soltanto dove è previsto dalla normativa vigente. In particolare, poi, la società ricorrente, tra gli allegati consegnati con le domande di finanziamento, presentava anche una relazione di calcolo su produzioni ed assorbimenti energia elettrica (all. n. 37), nonché il parere reso dal Comune di Pietraderusi sull'impianto fotovoltaico (allegato unitamente alla domanda di riesame relativa alla misura 121 – v. all. n. 18), la S.C.I.A. relativa al progetto per la riconversione produttiva di un'azienda agricola (all. n. 39).

100. In particolare, il Dirigente dell'UTC del Comune di Pietraderusi, attesta che relativamente all'impianto fotovoltaico di superficie di 10 mq da realizzare sulla falda di copertura del fabbricato sito in frazione Vertecchia distinto in catasto al foglio n. 6 particella n. 518 sub 6 e 7, di potenza fino a 1,7 Kw, rientra nel campo dell'attività di edilizia libera e quindi soggetto a semplice comunicazione di inizio lavori. Tale documentazione veniva per giunta allegata in sede di riesame, relativamente alla misura 121, tuttavia i tecnici istruttori hanno ritenuto ugualmente che per l'impianto fotovoltaico da realizzare fosse necessario il titolo abilitativo, operando così in aperta violazione del punto 12 del DM dello Sviluppo Economico del 10.9.2010.

c) Eccesso di potere. Difetto e incompletezza di istruttoria. Violazione dei bandi attuativi delle misure cluster 112/121 e 121 e delle disposizioni generali al PSR 2007/2013 relativamente al fatto che il fabbricato aziendale si trova al di fuori della sede operativa della ISIDE s.r.l..

101. Con tale motivo si deduce l'illegittimità del provvedimento di approvazione della graduatoria definitiva e dell'elenco delle istanze non ammissibili alla valutazione, relativamente alla misura cluster 112/121, nonché della graduatoria definitiva relativa alla sola misura 121, nonché, in ossequio al principio di economia processuale, di ogni provvedimento presupposto, consequenziale e/o connesso, per eccesso di potere in relazione

alla figura sintomatica del difetto e incompletezza di istruttoria e per violazione dei bandi attuativi delle misure cluster 112/121 e 121 e delle disposizioni generali al PSR 2007/2013, relativamente al fatto che il fabbricato aziendale si trova al di fuori della sede operativa della ISIDE s.r.l..

102. In particolare, con riferimento al terzo motivo di impugnazione, si rileva che le motivazioni adottate dall'ente regionale risultano essere le seguenti: *“il fabbricato aziendale da ammodernare per la trasformazione delle produzioni aziendali trovasi nel Comune di Pietradefusi (AV), ovvero al di fuori della sede operativa (superfici coltivate) che ricade nel Comune di San Giorgio del Sannio (BN)”*.

103. Parte ricorrente, in sede di riesame rilevava tuttavia che: *l'iniziativa imprenditoriale nasce dalla condivisione di due giovani di un'idea, di una passione e della possibilità di poter usufruire di quelli che sono gli elementi principali per la creazione di un'azienda agricola, ovvero terreni e fabbricati. I terreni disponibili, al momento della presentazione dell'istanza, ricadono per la maggior parte nel comune di San Giorgio del Sannio, essendo di proprietà del genitore di uno dei soci. Il fabbricato da ristrutturare, si trova nel comune di Pietradefusi, ed è di proprietà della famiglia dell'altro socio. In tale sito sono ubicati anche terreni che, al momento dell'istanza, non erano disponibili, ma che la società è in procinto di prendere in fitto. Inoltre, non esistono motivazioni giuridiche che impongono un'adiacenza dei terreni al “centro aziendale di prima lavorazione”, anche ai fini della concessione del finanziamento. Infatti, nel bando di misura non è presente nessun riferimento a tale vincolo. L'unico riferimento tra terreni e fabbricati è fatto in funzione della intensità dell'aiuto e, pertanto, della macroarea di appartenenza, ed entrambi i Comuni di Pietradefusi (AV) e San Giorgio del Sannio (BN) appartengono alla stessa macroarea e sono distanti pochi chilometri.*

104. In sede di riesame, relativamente alla misura 112/121 è stato tuttavia affermato che *Per quanto riguarda il terzo punto, come meglio specificato nella nota prot. n. 2008.0969869 del 20.11.2008 con la quale l'Autorità di Gestione del PSR Campania*

2007/2013 fornisce risposta ad una serie di quesiti posti dagli ordini provinciali dei dottori Agronomi e Forestali della Campania, tra cui quello relativo alla possibilità di realizzare locali di trasformazione o vendita di prodotti aziendali al di fuori della sede operativa. In particolare la realizzazione di tali opere deve essere chiaramente a servizio delle produzioni che si intendono trasformare e di conseguenza non distanti dalle superfici coltivate.

105. Orbene, sul punto è utile rilevare che a pag. 19 del bando cluster 112/121 viene affermato che *“L’azienda richiedente, ai fini del riconoscimento dell’aliquota di finanziamento superiore prevista per le macroaree A3, C, D1 e D2, verrà considerata ricadente nell’area interessata se la maggior parte della S.A.U. insiste in territorio classificato svantaggiato/montano delimitati ai sensi della Direttiva CEE n.268/75, ovvero rientra nei limiti territoriali interessati dalle direttive 92/437/CEE, 79/409/CEE. Per poter beneficiare della maggiore aliquota, inoltre, le aziende agricole ad indirizzo produttivo zootecnico, vitivinicolo ed in generale quelle che prevedono impianti e strutture fisse (comprese le serre), dovranno possedere il proprio centro aziendale (identificabile con la stalla, i ricoveri, l’unità di produzione, la cantina, le serre, ecc) nel predetto ambito”*.
106. **Da ciò si deduce che è possibile avere il centro aziendale lontano dai terreni. Nel caso in esame entrambi i comuni (San Giorgio del Sannio dove sono i terreni e Pietradefusi dove è previsto il centro aziendale) ricadono nella stessa macroarea C e quindi sono soggetti alla stessa aliquota di finanziamento.**
107. Il PSR 2007-2013 (all. 7 e 7.1), del resto, si fonda su strategie di sviluppo che, ai fini delle traduzioni in politiche di intervento, tiene conto dei fabbisogni espressi nei diversi contesti territoriali presenti in Campania. Allo scopo di legare quanto più strettamente possibile l’azione di sostegno finanziario posta in essere dal Programma alle diversificate esigenze territoriali, le linee di intervento offerte vengono articolate su base territoriale, facendo riferimento a 7 macroaree in cui è stato ripartito l’ambito regionale: A1 Aree urbanizzate con spazi agricoli residuali; A2 Aree urbanizzate con forti preesistenze agricole

e diffuse situazioni di degrado ambientale; A3 Aree urbanizzate a forte valenza paesaggistico-naturalistica; B Aree ad agricoltura intensiva e con filiere produttive integrate; C Aree con specializzazione agricola ed agroalimentare e processi di riqualificazione dell'offerta; D1 Aree a forte valenza paesaggistico-naturalistica, con potenzialità di sviluppo integrato; D2 Aree caratterizzate da ritardo di sviluppo, particolarmente sensibili agli effetti della riforma della PAC.

108. Poiché in ciascuna misura vengono indicate le modalità con cui gli interventi da essa previsti vengono attuati in ognuna delle anzidette macroaree, i soggetti interessati a fruire degli aiuti concedibili in base alla misura di riferimento devono tener conto delle condizioni richieste e dello specifico regime di incentivazione previsto per la macroarea in cui è ubicato il Comune nel quale ricade l'investimento per la cui esecuzione viene richiesto l'aiuto. Nell'allegato 1 alle disposizioni attuative del PSR sono riportati, poi, in ordine alfabetico, i Comuni della Campania e, per ciascuno di essi, la macroarea in cui ricade e l'eventuale ruralità prevalente, aspetto rilevante ai fini dell'attuazione di taluni bandi di misura

109. **Le opere che la ISIDE s.r.l. intende realizzare e le attrezzature che si intendono acquistare sono chiaramente riferibili alle produzioni indicate nel progetto presentato agli enti regionali, in quanto trattasi di attrezzature destinate alla distillazione di oli essenziali. In tal senso non è dato comprendere per quali motivi il "laboratorio di prima lavorazione" distante pochi chilometri dai terreni non dovrebbe essere a servizio delle produzioni coltivate. Sul punto il bando non fa alcun specifico riferimento al fatto che il centro di prima lavorazione ed i terreni debbano essere situati nello stesso comune, dovendosi esclusivamente rispettare il criterio della macroarea di appartenenza. I due Comuni, ovvero San Giorgio del Sannio e Pietradefusi ricadono, secondo quello che è l'allegato alle misure generali del PSR 2007/2013 (all. n. 7), nella stessa macroarea di riferimento.**

110. Alla luce di tali considerazioni, anche per tale motivo di impugnazione non può non rilevarsi un difetto di istruttoria operato dai tecnici regionali dal momento che i **comuni**

(San Giorgio del Sannio dove sono i terreni e Pietradefusi dove è previsto il centro aziendale) ricadono nella stessa macroarea C e quindi sono soggetti alla stessa aliquota di finanziamento.

d) Eccesso di potere. Difetto e incompletezza di istruttoria. Violazione del Manuale delle Procedure relativo alla gestione delle domande di aiuto del P.S.R. Campania 2007/2013 adottato con Decreto Dirigenziale n. 59 del 30 dicembre 2008 e successive integrazioni. Violazione dei principi costituzionali di legalità, imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa.

111. Con tale motivo si deduce l'illegittimità del provvedimento di approvazione della graduatoria definitiva e dell'elenco delle istanze non ammissibili alla valutazione, relativamente alla misura cluster 112/121 e alla misura 121, nonché, in ossequio al principio di economia processuale, di ogni provvedimento presupposto, consequenziale e/o connesso, per eccesso di potere in relazione alla figura sintomatica del difetto e incompletezza di istruttoria, nonché per violazione del Manuale delle Procedure relative alla gestione delle domande di aiuto del P.S.R. Campania 2007/2013 adottato con Decreto Dirigenziale n. 59 del 30 dicembre 2008 e successive integrazioni.

112. Il manuale delle procedure relative alla gestione delle domande di aiuto del PSR Campania 2007/2013 adottato con Decreto Dirigenziale n. 59 del 30 dicembre 2008 e ss. mm. ii. (all. n. 6) descrive le procedure per la gestione delle domande di aiuto presentate dai beneficiari a valere sulle misure del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Campania, cofinanziato dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR). Considerata, appunto, la complessità delle misure via via emanate e la specificità delle relative modalità attuative, la Regione Campania ha elaborato manuali ad hoc per gruppi di misure aventi analoga gestione relativamente alle domande di aiuto. In particolare sono stati delineati diversi gruppi di misure con i relativi manuali. Nella specie il manuale è inerente alle seguenti misure (112, 113, 114, 115, 121, 122, 123, 125, 131, 132, 133, cluster giovani 112-121, 216, 226, 227, 311, 312, 313, 321, 323).

113. Ai sensi del manuale delle procedure richiamato, nella parte relativa alle istanze di riesame pag. 33 e ss. si afferma che: *“La procedura regola le attività finalizzate ad istruire le richieste di riesame dei beneficiari e a dare pubblicità dei relativi esiti.* **2. Campo di applicazione.** *La procedura Richieste di riesame è gestita dall’Unità di Gestione delle Domande di Aiuto (UDA) dei Soggetti Attuatori. Si avvia con la ricezione delle richieste e l’affidamento del riesame da parte del Responsabile dell’UDA alla Commissione di riesame/Tecnico Istruttore e si conclude, a seguito dell’approvazione da parte del Responsabile dell’UDA delle verifiche/valutazioni effettuate e dell’emissione del verbale di riesame, con la comunicazione al beneficiario degli esiti del riesame.* **3. Tempistica** *Il Soggetto Attuatore deve concludere il riesame entro venti giorni dalla ricezione della richiesta.* **4. Principi generali** *La procedura esamina le richieste di riesame pervenute all’Attuatore a seguito della pubblicazione della graduatoria provvisoria. Come descritto nel cronoprogramma al capitolo 4, le richieste di riesame devono essere inviate dal beneficiario entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione ai non ammessi. Nel caso in cui il riesame sia promosso in riferimento ad un’istanza ammessa, la richiesta dovrà pervenire entro dieci giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria. Con la gestione dei riesami, l’Attuatore assicura un’attenta analisi di quanto esposto dal beneficiario ricorrente e l’eventuale ripetizione della procedura di istruttoria e valutazione sulla istanza da riesaminare. Si rimanda, di conseguenza, ai Principi generali esposti nella procedura PR 02 – INV.* **5. Procedura operativa** *La procedura di gestione dei riesami è suddivisa nelle seguenti fasi: 1. Affidamento dei riesami e consegna della documentazione (Responsabile UDA) 2. Riesame dell’istanza (Commissione/Tecnico istruttore) 3. Approvazione e gestione degli esiti del riesame (Responsabile UDA)* **5.1 Affidamento dei riesami e consegna della documentazione** *Il Responsabile dell’UDA assegna i riesami alla Commissione/Tecnico Istruttore, con il supporto del sistema informativo. Stampa la Comunicazione di assegnazione dei riesami (allegato 1) e la consegna ai componenti della Commissione o al Tecnico Istruttore unitamente all’intera documentazione relativa alle*

istanze da riesaminare. **5.2 Riesame dell'istanza** La Commissione/Tecnico Istruttore verifica dapprima l'accoglibilità della richiesta (rispetto dei termini di presentazione) e le contro-deduzioni fornite, ripete e/o completa la procedura di istruttoria e valutazione riportando gli esiti ed eventuali annotazioni sulle check list rese disponibili dal sistema informativo (si veda la procedura PR 02-INV ai punti 5.2 e 5.3). **5.3 Approvazione e gestione degli esiti del riesame** Il Responsabile dell'UDA valida la corretta gestione del riesame da parte della Commissione/Tecnico Istruttore e, siglando il documento, ne approva l'operato, riportando sul sistema informativo eventuali annotazioni. Il Verbale di riesame viene archiviato con la documentazione dell'istanza. Nel caso in cui evidenzi anomalie nella gestione del riesame, il Responsabile dell'UDA non approva e provvede a sanare le anomalie raccordandosi con la Commissione/Tecnico Istruttore. Il Responsabile dell'UDA elabora e comunica l'esito del riesame, allegando copia del Verbale di riesame ed inviando, attraverso il Dirigente del Soggetto attuatore, i suddetti documenti al beneficiario a mezzo telefax ovvero raccomandata A/R, PEC o notifica a mano. In caso di esito positivo del riesame, l'istanza è giudicata ammissibile al finanziamento e rientra nella graduatoria della sessione di riferimento. In caso di esito negativo del riesame, l'istanza rientra nella lista in cui era stata inizialmente inserita all'emissione della graduatoria provvisoria”.

114. Il potere di riesame della commissione giudicatrice costituisce, dunque, concreta attuazione dei principi costituzionali di legalità, imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa e deve essere espletato in relazione a regole di comportamento chiare e precostituite, di modo che la rideterminazione dei risultati raggiunti sia l'effetto di una mera operazione tecnica e non discrezionale.
115. Nel caso di specie, vanno segnalate diverse irregolarità procedurali che hanno difatti determinato una violazione del manuale delle procedure. In particolare, l'istanza di riesame relativamente alla misura cluster 112/121 veniva protocollata in data 26 marzo 2014 (all. n. 10) e l'istruttoria avveniva soltanto in data 5 maggio 2014, come risulta dal verbale della

commissione di valutazione delle richieste di riesame, quindi ben al di là dei venti giorni previsti dal manuale delle procedure. Inoltre il manuale delle procedure prescrive chiaramente che il Responsabile dell'UDA unitamente alla comunicazione dell'esito del riesame avrebbe dovuto comunicare anche il verbale reso dalla commissione di riesame. Il verbale, tuttavia, non veniva comunicato unitamente alla nota di rigetto del riesame (all. n. 11) bensì veniva a conoscenza della società ricorrente soltanto a seguito di formale richiesta di accesso agli atti protocollata in data 14 maggio 2014 (all. n. 12). Con nota del 23.6.2014 prot n. 2014 0426938 veniva, dunque, rilasciato alla società interessata il verbale dal quale si evincono le motivazioni ostative al contributo pubblico richiesto (all. n. 13).

116. L'istanza di riesame relativamente alla misura 121 veniva, invece, protocollata in data 11 aprile 2014 (all. n. 18) e l'istruttoria avveniva soltanto in data 6 giugno 2014, quindi, anche in questo caso ben al di là dei venti giorni previsti dal manuale delle procedure. Inoltre con nota prot. 2014.0410716 del 16/6/14 (all. n. 19) non solo veniva erroneamente affermato che l'istanza di riesame era tardiva ma non veniva per giunta allegato il verbale di riesame, costringendo nuovamente la società ricorrente ad effettuare una nuova richiesta di accesso agli atti (all. n. 20).

117. **Il verbale, che rappresenta l'esito finale del riesame nel quale sono contenute le motivazioni degli organi regionali, con riguardo alla richiesta di finanziamento per la misura 121, del resto non è stato comunicato alla società ricorrente, con grave violazione del principio prescritto nel richiamato manuale delle procedure.**

118. Con la gestione dei riesami, poi, ai sensi del richiamato manuale, l'Attuatore assicura un'attenta analisi di quanto esposto dal beneficiario ricorrente e l'eventuale ripetizione della procedura di istruttoria e valutazione sulla istanza da riesaminare. Nella specie, tuttavia, non solo non sono state esaminate le controdeduzioni fornite con le istanze presentate dalla ISIDE s.r.l. ma, soltanto relativamente alla misura 112/121, dal verbale si evince che non è stata esperita un'attenta istruttoria, considerato che sono stati confermati tutti i motivi del rigetto dell'istanza, senza adeguate motivazioni.

119. A ben vedere, poi, la decisione sulle istanze di riesame risulta essere presa da una commissione che non pare rispecchiare le garanzie di terzietà ed imparzialità, dal momento che l'organo che ha giudicato le diverse richieste di riesame risulta essere composto dai medesimi tecnici che hanno istruito le diverse pratiche.
120. In altri termini la commissione di riesame risulta costituita da soli membri "interni" ovvero dal tecnico che ha istruito la singola pratica di finanziamento e da altri tecnici del medesimo ufficio provinciale che gestisce le domande di finanziamento. La decisione finale è assunta, poi, dal commissario istruttore della singola pratica. In sostanza **il tecnico che ha istruito la domanda di finanziamento risulta essere lo stesso che, in sede di riesame, decide sull'accoglimento o meno del ricorso gerarchico.**
121. Ciò pone, in pratica, notevoli dubbi circa la terzietà ed imparzialità del procedimento amministrativo, così come garantito non solo dalla legislazione vigente e dalla Carta Costituzionale ma anche dall'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Come ha avuto modo di precisare la Corte Europea *“la notion de droits et obligations de caractère civile ne doit pas s'interpréter par simple référence au droit interne de l'Etat défendeur et que l'article 6 § 1 s'applique indépendamment de la qualité, publique ou privée, des parties comme de la nature de la loi régissant la 'contestation': il suffit que l'issue de la procédure soit déterminante pour des droits et obligations de caractère privé”* (H. c. Francia, § 47). Conseguentemente, la nozione di procedimento in materia civile comprende altresì il procedimento amministrativo. Nella specie la lesione del principio d'imparzialità si ravvisa nel fatto che il tecnico chiamato alla funzione “giudicante” sulle istanze di riesame è lo stesso che è intervenuto in qualità di “istruttore” nella precedente fase.
122. Del resto il TAR del Lazio, con riguardo all'impugnazione di atti provenienti da un'autorità amministrativa indipendente, ha affermato che viene violato il principio di terzietà ed imparzialità laddove la deliberazione della Commissione è frutto della partecipazione alla discussione di funzionari che esprimono delle valutazioni e non si

limitano al ruolo di meri referenti istruttori (Sez. I, 10 aprile 2002, n.3070).

123. Le garanzie del giusto processo sancite dall'art. 6 della Convenzione e, in particolare, i principi di imparzialità e di indipendenza del giudice e di garanzia del contraddittorio, sono applicabili, in virtù di quanto detto, anche ai procedimenti amministrativi e, per tali motivi, gli atti di gara sia relativamente alla misura 112/121 che alla misura 121 devono ritenersi illegittimi per violazione del principio di terzietà ed imparzialità

* * *

ISTANZA DI SOSPENSIONE IN VIA CAUTELARE

Tanto premesso, la società ricorrente, come in epigrafe rappresentata e difesa, formula altresì istanza cautelare, affinché Codesto Tar adito Voglia adottare i provvedimenti cautelari che ritenga più idonei per tutelare, in relazione alla situazione prospettata, la posizione giuridica sostanziale azionata in questa sede dall'odierno ricorrente, ed, in particolare, Voglia sospendere l'efficacia e l'esecuzione dei provvedimenti impugnati in epigrafe,

A tal uopo, si rileva che sussistono entrambi i requisiti prescritti dalla legge per la concessione di misure cautelari, ovvero il **fumus boni iuris** ed il **periculum in mora**.

Sulla sussistenza del **fumus boni iuris**, si richiamano integralmente le considerazioni e le deduzioni sopra svolte.

Tanto premesso, per quanto concerne la sussistenza del **periculum in mora**, si rileva che ove non venissero adottate le più opportune misure cautelari – ex Libro II, Titolo III, artt. 55 e s.s. Codice Processo Amministrativo – e quindi perdurassero gli effetti dei provvedimenti di esclusione sia dai benefici previsti per la misura cluster 112/121 che per quelli relativi alla misura 121, l'odierna società ricorrente subirebbe un notevole danno economico dovendo, in sostanza esporsi con un istituto creditizio per realizzare quanto avrebbe potuto fare con i contributi richiesti. Inoltre la Regione Campania, in pendenza del ricorso, potrà avviare le pratiche per la concessione dei contributi, in assenza dei quali la società riceverebbe un notevole danno economico.

D'altronde, si evidenzia altresì in questa sede, come l'urgenza del provvedere in relazione al caso di specie, si giustifichi anche a fronte delle esigenze di economia procedimentale.

Infatti, è auspicabile che Codesto Tar provveda, per riparare alle conseguenze derivanti dagli impugnati atti di gara che escludono, attualmente, la società ISIDE s.r.l. dalle istanze meritevoli di essere ammesse ai benefici di matrice europea.

* * * * *

Per tutto quanto innanzi esposto, la società ISIDE s.r.l., come in epigrafe rappresentata e difesa,

CONCLUDE

affinché Codesto Tar adito Voglia accogliere la domanda e le istanze cautelari così come formulate, in particolare dichiarando:

- la illegittimità dei provvedimenti impugnati, nonché di ogni atto e/o provvedimento ad esso presupposto, consequenziale e/o connesso (anche non conosciuto);
- provvedere, conseguentemente, ad una nuova istruttoria delle domande di concessione dei finanziamenti europei avanzate dalla ISIDE s.r.l sia relativamente alla misura 112/121 che alla misura 121, con l'inserimento in graduatoria utile alla concessione dei richiesti benefici;
- il tutto, previa conferma del provvedimento a carattere cautelare adottato dal Codesto TAR a seguito di istanza di sospensione e contestuale adozione di ogni e più opportuno ulteriore provvedimento di carattere cautelare, per la piena ed adeguata tutela della posizione soggettiva azionata dal ricorrente.
- il ricorrente, infine, chiede che si faccia ordine alla resistente Regione Campania, in caso di contestazione, di produrre in giudizio, al momento della sua costituzione, copia di ogni atto e/o provvedimento impugnato, oltre che ogni altro documento interessante la presente controversia.
- Con vittoria di spese e competenze del giudizio, oltre spese forfettarie, IVA e CPA da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori.

- Con ogni più ampia riserva e salvezza.

* * * * *

Ai fini del comma V dell' art. 9 della Legge 488/99, si dichiara espressamente che il contributo unificato è pari ad €. 650,00.

Si offre in comunicazione, mediante deposito, la seguente documentazione:

1. Decreto Dirigenziale n. 43 del 26.6.13;
2. Decreto Dirigenziale n. 45 del 27.6.13;
3. Decreto Dirigenziale n. 72 del 2.8.13;
4. Bando di attuazione della misura 121 PSR 2007/2013;
5. Bando di attuazione del Cluster misure 112/121 PSR 2007/2013;
6. Manuale delle procedure;
7. Disposizioni generali PSR 2007/2013 –
all. 7.1 - Territorizzazione;
8. Graduatoria provvisoria misura 112/121;
9. Nota prot. 2014 0193942 della Regione Campania del 18.3.2014;
10. Istanza di riesame misura 112/121;
11. Nota prot. 2014 0313686 della Regione Campania del 07/05/14;
12. Istanza di accesso agli atti misura 112/121;
13. Verbale commissione di riesame del 5 maggio 2014;
14. Decreto Dirigenziale n. 112 del 3 giugno 2014, pubblicato sul BUR Campania n. 39 del 09.06.2014 di approvazione graduatoria definitiva istanze ammesse a finanziamento ed elenco definitivo istanze non ammissibili alla valutazione”;
15. Allegati al Decreto Dirigenziale n. 112 del 3 giugno 2014, tra cui la graduatoria definitiva nonché l’elenco definitivo delle istanze non ammissibili alla valutazione;
16. Graduatoria provvisoria misura 121;
17. Comunicazione esito istruttoria misura 121;
18. Richiesta riesame misura 121;
19. Comunicazione esito riesame misura 121;
20. Istanza di accesso agli atti misura 121;
21. Elenco delle aziende escluse dalla misura 121 perché già finanziate dalla misura cluster 112/121 pubblicato sul sito della Regione Campania in data 9 luglio 2014;
22. Graduatoria unica misura 121, istanze ammesse al finanziamento pubblicata sul sito della Regione Campania in data 16 luglio 2014;

23. Elenco delle aziende in overbooking relativamente alla misura 121, ovvero ammesse alla valutazione ma non al finanziamento, pubblicato sul sito della Regione Campania in data 16 luglio 2014;
24. Decreto Dirigenziale n. 666 del 11.7.14 – integrazione delle risorse economiche fissate dai bandi adottati con DDR n 43 del 26/6/2013 ed indicazioni operative per il completo utilizzo delle dotazioni finanziarie del PSR Campania 2007-2013;
25. Quesito posto dalla ISIDE s.r.l alla federazione Italiana Pianta Officinali sulla trasformazione delle piante aromatiche e medicinali (Officinali);
26. Parere della Coldiretti su istanza della ISIDE s.r.l.;
27. Piano di settore del MPAAF sulle piante officinali - estratto;
28. Relazione della direzione generale sulle politiche agricole e forestali della regione Campania sulle piante officinali;
29. PSR regione Sardegna – misura 121;
30. Richiesta di aiuto presentata dalla ISIDE s.r.l. nella misura Cluster 112/121;
31. Richiesta di aiuto presentata dalla ISIDE s.r.l. nella misura 121;
32. Documentazione relativa alle due richieste di contributo;
33. Scheda di autovalutazione;
34. Piano aziendale della ISIDE s.r.l.;
35. Relazione tecnico-economica relativa alla ISIDE s.r.l.;
36. Studio di fattibilità relativo alla ISIDE s.r.l.;
37. Relazione di calcolo;
38. Fascicolo aziendale della ISIDE s.r.l.;
39. S.c.i.a. relativa al progetto per la riconversione produttiva di un'azienda agricola;
40. Elaborati tecnici;
41. Attestati e dichiarazioni sostitutive;
42. Preventivi;
43. Visura camerale ISIDE s.r.l.

Roma Napoli, 21 luglio 2014

Avv. Luigi Serino

Avv. Egidio Lizza

RELATA DI NOTIFICA

* * *

Io sottoscritto, avvocato Egidio Lizza, del Foro di Roma (CF LZZGDE76A05A783I), nella qualità indicata in atti, in base alla L.53/1994 ed in virtù dell'Autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del 29.6.2009, previa iscrizione al n._____/2014, del mio registro cronologico ho notificato per conto di **Petrillo Simone**, n.q. di legale rapp.te della ISIDE s.r.l. (P.IVA 01577960626), copia dell'antescritto ricorso a:

REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente p.t., per la carica domiciliata in Napoli, alla via Santa Lucia n. 81 - 80132, ivi trasmettendone copia a mezzo del servizio postale con Racc. A/R n._____ spedita dall'ufficio ed in data corrispondente a quella del timbro postale.

REGIONE CAMPANIA, Dipartimento Salute e Risorse Naturali, in persona del legale rapp.te p.t., per la carica domiciliata in Napoli, alla via Santa Lucia n. 81 - 80132, ivi trasmettendone copia a mezzo del servizio postale con Racc. A/R n._____ spedita dall'ufficio ed in data corrispondente a quella del timbro postale.

REGIONE CAMPANIA, – Dipartimento Salute e risorse naturali, Divisione Generale per le politiche agricole, alimentari e forestali – Servizio territoriale provinciale di Avellino, in persona del legale rapp.te p.t. per la carica domiciliato presso la sede dell'ente sita in Avellino – Centro Direzionale, Collina Liguornini, 83010, ivi trasmettendone copia a mezzo del servizio postale con Racc. A/R n._____ spedita dall'ufficio ed in data corrispondente a quella del timbro postale.

TERRE DI VALTER DI LANDI EMANUELA & C. SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA, quale terzo controinteressato, in persona del legale rapp.te p.t., per la carica domiciliata presso la sede legale sita in LOCALITA' CAMPOCERASO SNC - 83030 Torre Le Nocelle (AV), ivi trasmettendone copia a mezzo del servizio postale con Racc. A/R n._____ spedita dall'ufficio ed in data corrispondente a quella

del timbro postale.

RUBINACCIO PIETRO, quale terzo controinteressato, per la carica domiciliato alla VIA PROVINCIALE 12 – 83020 - Quindici (AV), ivi trasmettendone copia a mezzo del servizio postale con Racc. A/R n. _____ spedita dall'ufficio ed in data corrispondente a quella del timbro postale.

BELPIERO ANTONIO, quale terzo controinteressato, per la carica domiciliato alla C.DA BELLAVISTA - 83034 Casalbore (AV), ivi trasmettendone copia a mezzo del servizio postale con Racc. A/R n. _____ spedita dall'ufficio ed in data corrispondente a quella del timbro postale.

SOCIETÀ AGRICOLA TERRE DI MONTEMARANO, quale terzo controinteressato, in persona del legale rapp.te p.t. per la carica domiciliata in Contrada Olmo - 83040 – Montemarano (AV), ivi trasmettendone copia a mezzo del servizio postale con Racc. A/R n. _____ spedita dall'ufficio ed in data corrispondente a quella del timbro postale.

Avv. Egidio Lizza

Decreto Dirigenziale n. 112 del 3 giugno 2014, pubblicato sul BUR Campania n. 39 del 9 giugno 2014.

La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza della Terza Sezione del TAR Campania, Napoli, del 24/02/2015, n. 1230/2015, al fine di conseguire la conoscenza legale del ricorso da parte dei controinteressati.